

Regolamento per la gestione ed il prelievo venatorio degli ungulati nella Provincia di Pistoia

TITOLO I - PARTE GENERALE

Art. 1 Finalità

1. La gestione faunistico venatoria degli ungulati interessa l'intero territorio provinciale, compreso quello ricadente negli istituti faunistici e faunistico venatori anche a divieto di caccia nonché nelle aree altrimenti poste a divieto di caccia.
2. Il presente regolamento disciplina le modalità tecniche ed operative della caccia di selezione ai cervidi e bovidi, ovvero capriolo, daino, muflone e cervo (ACATER), e della caccia al cinghiale.
3. Il regolamento è emanazione diretta del Piano Faunistico Venatorio Provinciale (PFVP), ne segue le indicazioni e vi si richiama, oltre che alla normativa vigente in materia, per gli aspetti non direttamente in esso trattati.

Art. 2 Tecniche di prelievo del cinghiale in forma collettiva

1. La caccia al cinghiale in forma collettiva può essere esercitata nelle seguenti forme:
 - a) Caccia in braccata. L'azione di caccia si svolge in forma collettiva (squadra) mediante posizionamento di poste fisse e utilizzo di ausiliari (cani) con relativi conduttori anch'essi armati all'interno della sottozona assegnata. Per la caccia in braccata il numero minimo di partecipanti è pari a 18 cacciatori; non vi sono limiti per il numero di cani utilizzati.
 - b) Caccia in girata. L'azione di caccia si svolge in forma collettiva (gruppo) mediante posizionamento di poste fisse e utilizzo di un solo ausiliario abilitato tramite prove E.N.C.I. (limiere) con relativo conduttore abilitato, anch'esso armato. Il numero massimo partecipanti all'azione di caccia, che dovranno essere abilitati al prelievo del cinghiale in girata, è pari a 8 compreso il conduttore di cane limiere. Il cane limiere deve essere condotto alla cinghia (lunga) e non può essere sciolto, se non nella parte finale dell'azione di girata (scovo), per garantire la sicurezza degli operatori e l'efficacia dell'azione.
2. La caccia in braccata può essere esercitata esclusivamente nei Distretti di gestione (DDG) dell'area vocata così come definita dal PFVP.
3. La caccia in girata può essere esercitata esclusivamente nelle Unità di gestione non conservative (UDGNC) dell'area non vocata così come definita dal PFVP.
4. Possono essere iscritti nelle squadre/gruppi ed esercitare la caccia al cinghiale in forma collettiva, solo i cacciatori in possesso dei requisiti di cui all'art. 95 del DPGR del n.33/R/2011, e s.m.i., regolarmente iscritti al Registro Provinciale dei cacciatori abilitati alla caccia al cinghiale e in possesso di regolare porto d'armi uso caccia.
5. L'ATC Pistoia 16 stabilisce:
 - a) il numero minimo di cacciatori per formare una squadra di braccata abilitata ad effettuare la caccia al cinghiale. E' vietato comunque essere iscritti a più di una squadra di braccata per la stessa stagione venatoria;
 - b) il numero minimo di cacciatori presenti per potere effettuare la braccata, fermo restando quanto definito al comma 1;
 - c) il numero massimo di cacciatori che possono partecipare come inviatati alla braccata. Per i cacciatori non residenti in Toscana che vogliono partecipare come invitati alle braccate, sarà necessario che siano iscritti all'ATC oppure che siano in possesso del codice per l'accesso in mobilità alla caccia nella Regione Toscana.
 - d) le modalità di eventuale aggregazione/abbinamento di due squadre;
 - e) la quota economica annuale per squadra;
 - f) le quote giornaliere riservate ai cacciatori non iscritti all'ATC e partecipanti alle braccate.

6. L'ATC Pistoia 16 stabilisce:
 - a) il numero minimo di cacciatori per formare un gruppo di girata abilitata ad effettuare la caccia al cinghiale. E' vietato comunque essere iscritti a più di gruppo di girata per la stessa stagione venatoria;
 - b) il numero minimo di cacciatori presenti per potere effettuare la girata, comunque non inferiore a 3;
 - c) la quota economica annuale per gruppo.
7. Durante la caccia al cinghiale in braccata o in girata è fatto l'obbligo di indossare, per motivi di sicurezza, un indumento particolarmente visibile (gilet, giubbotto) di colore giallo o arancione.
8. L'ATC comunica all'Amministrazione Provinciale le perimetrazioni geografiche delle zone ed aree di caccia assegnate alle squadre di braccata, in formato digitale, e le loro eventuali modifiche prima di ogni stagione venatoria.

Art. 3 Tecniche di prelievo degli ungulati non in forma collettiva

1. La caccia di selezione nelle zone vocate alle specie capriolo, daino, muflone e cervo per le quali è prevista può essere esercitata nelle seguenti forme:
 - a) **Caccia alla cerca.** L'azione di caccia si svolge in forma vagante con arma carica all'interno della sottozona assegnata.
 - b) **Caccia da appostamento temporaneo a terra.** L'azione di caccia si svolge da appostamento temporaneo come prescritto dall'art. 3 comma 4 LR 20/2002 s.m.i., al quale il cacciatore accede obbligatoriamente con arma scarica ed in custodia; durante la stessa sessione di caccia il cacciatore può muoversi all'interno della sottozona assegnata con l'arma scarica ed in custodia ed utilizzare più di un appostamento temporaneo a terra.
 - c) **Caccia da appostamento temporaneo sopraelevato (altana).** L'azione di caccia si svolge all'aspetto, esclusivamente da appostamento sopraelevato contrassegnato con apposita tabella fornita dall'ATC 16 dalla quale sia possibile risalire al titolare. (Altana: altezza minima 1,50 metri dal suolo, o comunque di altezza da terra superiore nel caso in cui, in particolare in zone con alto grado di antropizzazione, l'altezza minima di 1,50 metri non sia sufficiente a garantire un ragionevole livello minimo di sicurezza; sempre nello stesso contesto, dovranno essere adottati opportuni accorgimenti per impedire il tiro in direzione di infrastrutture),
 - d) **Caccia da appostamento temporaneo sopraelevato (palchetto).** L'azione di caccia si svolge all'aspetto da appostamento sopraelevato di tipo amovibile (palchetto) montato solo per la sessione di caccia e tempestivamente rimosso alla fine della stessa. Per l'accesso al palchetto è vietato l'uso di gradini avvitabili o di qualsiasi altro strumento in grado di danneggiare il tronco degli alberi.
2. La caccia alla cerca può essere esercitata:
 - a) da coloro i quali esercitano la caccia al cervo, limitatamente alla concomitanza con le eventuali uscite di caccia al cervo; durante tali uscite è possibile abbattere anche specie diverse dal cervo purché assegnate e nel rispetto del regolamento in merito alla sottozona assegnata.
 - b) da tutti coloro i quali abbiamo esercitato la caccia di selezione a capriolo, daino e muflone nell'ATC 16 per un numero di anni superiore a due (2) esclusivamente a partire dal 1 febbraio di ogni anno; al fine del conteggio degli anni vengono presi in considerazione solo quelli in cui il cacciatore ha effettivamente partecipato al prelievo.
3. La caccia da appostamento temporaneo a terra può essere esercitata da coloro i quali abbiamo esercitato la caccia di selezione a capriolo, daino e muflone nell'ATC 16 per un numero di anni superiore a uno (1); al fine del conteggio degli anni vengono presi in considerazione solo quelli in cui il cacciatore ha effettivamente partecipato al prelievo.

4. La caccia da appostamento temporaneo sopraelevato (altana), è l'unica forma di caccia praticabile da coloro i quali esercitino la caccia di selezione a capriolo, daino e muflone nell'ATC 16 per il primo anno.
5. La caccia da appostamento temporaneo sopraelevato (palchetto), può essere esercitata da coloro i quali abbiamo esercitato la caccia di selezione a capriolo, daino e muflone nell'ATC 16 per un numero di anni superiore a uno (1), o dai cacciatori che utilizzano l'arco; al fine del conteggio degli anni vengono presi in considerazione solo quelli in cui il cacciatore ha effettivamente partecipato al prelievo.
6. L'accesso agli appostamenti di cui al comma 1 del presente articolo, lettere c) e d), ed il successivo rientro dagli stessi, deve avvenire, ad eccezione dell'arco, con l'arma scarica e racchiusa in apposito involucri (custodia). Nel caso di utilizzo dell'arco, le frecce devono essere custodite, all'interno di un involucri chiuso, in faretra.
7. Durante la caccia alla cerca e da appostamento temporaneo a terra è fatto l'obbligo di indossare, per motivi di sicurezza, un indumento particolarmente visibile (gilet, giubbotto) di colore giallo o arancione.
8. Per la realizzazione o installazione degli appostamenti sopraelevati (altana e palchetto) è necessario dichiarare all'ATC di avere la disponibilità dei luoghi in cui si colloca l'appostamento stesso. Nei casi in cui questo si renda impossibile, è consentito l'appostamento a terra purché il punto di appostamento sia stato debitamente cartografato e georeferito ad opera del cacciatore mediante coordinate geografiche attraverso utilizzo di strumentazione GPS. Ai fini del presente regolamento, la forma di caccia in esso esercitata è sempre riconducibile alla caccia da appostamento temporaneo sopraelevato (altana o palchetto), con in aggiunta l'obbligo di rispettare quanto previsto al comma 6.
9. L'ATC comunica all'Amministrazione Provinciale le coordinate geografiche dei punti di cui alle lettere C e D del comma 1, in formato digitale, e le loro eventuali modifiche prima di ogni stagione venatoria.
10. E' obbligatoria la rimozione a cura del titolare dell'appostamento sopraelevato, in precedenza cartografato ed utilizzato e successivamente cessato o sostituito. Tale rimozione deve avvenire immediatamente nel caso di sostituzione durante l'annata venatoria, e comunque entro 15 giorni dalla chiusura della stessa in tutti gli altri casi. È altresì obbligatoria la rimozione del palchetto alla fine di ogni sessione di caccia, salvo diversa autorizzazione scritta da parte del proprietario del terreno.
11. Il prelievo selettivo del cinghiale, da svolgersi esclusivamente nelle Unità di gestione non conservative (UDGNC) dell'area non vocata così come definita dal PFVP, dovrà avvenire secondo le modalità previste dal punto C del comma 1 del presente articolo e vi potranno partecipare solo i cacciatori abilitati alla caccia di selezione al cinghiale, in possesso dei requisiti di cui all'art. 95 del DPGR del n.33/R/2011 e s.m.i., regolarmente iscritti al Registro Provinciale dei cacciatori abilitati alla caccia al cinghiale e in possesso di regolare porto d'armi uso caccia. L'ATC Pistoia 16, tramite il proprio regolamento, indicherà le modalità di accesso ai prelievi dei cacciatori suddetti.
12. Il prelievo di cervidi e bovidi in area non vocata dovrà avvenire esclusivamente secondo le modalità previste dal punto C del comma 1 del presente articolo.
13. L'ATC comunica all'Amministrazione Provinciale le perimetrazioni geografiche delle zone, sotto zone ed aree di caccia assegnate, in formato digitale, e le loro eventuali modifiche prima di ogni stagione venatoria.

Art. 4 Armi e strumenti per il prelievo del cinghiale in forma collettiva

1. Per la caccia al cinghiale in forma collettiva (braccata e girata) sono utilizzabili armi da fuoco a canna rigata o canna liscia a caricamento singolo manuale o semiautomatico nei calibri previsti dall'art. 13 LN 157/92 e s.m.i.. E' altresì ammesso l'uso di fucili a 2 o 3 canne e l'arco di potenza non inferiore a 50 libbre. Le armi possono essere dotate di strumenti di puntamento.

2. Il calibro minimo nel caso di utilizzo di armi a canna rigata è pari a 6,5 mm; il calibro minimo nel caso di utilizzo di armi a canna liscia è pari al 20.
3. Durante la caccia al cinghiale, in braccata o in girata, non è consentito avere al seguito munizioni spezzate.
4. Per il controllo del cinghiale ai sensi dell'art. 37 L.R. 3/94 in girata vale quanto indicato dal presente articolo.

Art. 5 Armi e strumenti per il prelievo degli ungulati non in forma collettiva

1. Per il prelievo selettivo di cervidi, bovidi e cinghiale sono utilizzabili armi da fuoco a canna rigata a caricamento singolo manuale nei calibri previsti dall'art. 13 LN 157/92 e s.m.i.. E' altresì ammesso l'uso di fucili a 2 o 3 canne con l'obbligo dell'uso esclusivo della canna rigata. Qualsiasi arma utilizzata deve essere munita obbligatoriamente di ottica di puntamento, ad esclusione del conduttore di cane da traccia nello svolgimento delle proprie funzioni.
2. Il calibro minimo per le specie daino e muflone è pari a 6,5 mm.
3. Il calibro minimo per il cervo è pari 7 mm ovvero con calibro .270 millesimi di pollice.
4. Il calibro minimo per il cinghiale è pari 7 mm ovvero con calibro .270 millesimi di pollice.
5. I cacciatori che utilizzano le armi da fuoco di cui al presente articolo devono obbligatoriamente presentare all'ATC Pistoia 16, all'atto del ritiro del permesso di caccia, apposito certificato e bersaglio rilasciato da un direttore di tiro autorizzato, attestante la capacità del cacciatore di centrare con 4 colpi su 5 un bersaglio di 15 centimetri di diametro (8 punti su bersaglio standard) posto a 100 metri di distanza (prova di tiro). La prova di tiro deve essere effettuata personalmente dal cacciatore, con tutte le armi che intende utilizzare durante la stagione venatoria, in un periodo non antecedente i quattro mesi dall'apertura della caccia di selezione; la prova ha validità 12 mesi. Le armi tarate ed idonee devono essere indicate con marca modello e n° di matricola sul libretto di caccia
6. È altresì ammesso, ad esclusione del Cervo come da normativa regionale vigente, l'uso dell'arco di tipo tradizionale o *Compound* munito di dispositivi di puntamento. Il cacciatore che si avvale dell'uso dell'arco non può utilizzare in contemporanea durante la stessa uscita di caccia un'arma da fuoco. L'uso dell'arco deve essere indicato sul libretto di caccia prima dell'inizio della stessa, e l'utilizzo dell'arco anziché dell'arma da fuoco deve essere evidenziato sul sistema gestionale digitale on-line.
7. L'arco deve avere una potenza minima pari a 50 libbre; il peso della punta da caccia deve essere non inferiore ai 90 grani. Il cacciatore è tenuto a dichiarare su apposita modulistica predisposta dall'ATC l'utilizzo dell'arco e il numero delle frecce di cui è dotato durante l'uscita di caccia.
8. I cacciatori che utilizzano l'arco devono obbligatoriamente presentare all'ATC Pistoia 16, all'atto del ritiro del permesso di caccia, o comunque prima dell'inizio dell'attività con tale tipo di arma, un documento attestante la propria attitudine all'uso dell'arco rilasciato da una Commissione composta da un membro dell'Amministrazione Provinciale, un membro dell'ATC Pistoia 16, un rappresentante del gruppo arcieri della Provincia di Pistoia e da un Istruttore della FIARC o FITArco se con esperienza di caccia con l'arco; il cacciatore deve dimostrare di essere in grado di colpire con almeno 4 frecce su 5 un bersaglio di 15 cm di diametro posto a 20 metri di distanza per l'arco tradizionale, e di 30 metri per i Compound; il peso della punta utilizzata nella prova deve essere compatibile con quello utilizzato a caccia; la commissione può richiedere un tiro supplementare con punta da caccia. Durante la prova di abilitazione la commissione esaminatrice certifica l'idoneità dell'attrezzatura e del binomio cacciatore-attrezzatura all'esercizio di questa forma di caccia; il cacciatore con l'arco può esercitare solo con l'attrezzatura certificata e registrata presso l'ATC Pistoia 16. Qualora un candidato

non superi la prova di abilitazione, non la potrà ripetere prima di 30 giorni. L'Amministrazione Provinciale si riserva di riconoscere abilitazioni rilasciate da strutture FIARC o FITArco se con esperienza di caccia con l'arco. E' è altresì obbligatorio superare prova di tiro annuale in presenza di un incaricato dell' A.T.C con le seguenti modalità: il cacciatore deve dimostrare di essere in grado di colpire con almeno 4 frecce su 5 un bersaglio di 15 cm di diametro posto a 20 metri di distanza per l'arco tradizionale, e di 30 metri per i Compound; il peso della punta utilizzata nella prova deve essere compatibile con quello utilizzato a caccia.

9. Il cacciatore con l'arco deve altresì presentare all'ATC Pistoia 16 un certificato che attesti la partecipazione ad un corso di formazione specifico riconosciuto dall'Amministrazione Provinciale.
11. Nel caso di utilizzo di armi a 2 o 3 canne il cacciatore non può avere al seguito munizioni idonee ad essere utilizzate con la canna liscia. Nel caso di uso dell'arco, il cacciatore non potrà avere al seguito attrezzature diverse da quelle certificate secondo le modalità di cui al comma 8 del presente articolo.
12. Per il controllo di capriolo, daino, muflone e cervo ai sensi dell'art. 37 L.R. 3/94 vale quanto indicato dal presente articolo.
14. Per il controllo del cinghiale ai sensi dell'art. 37 L.R. 3/94 da aspetto (tiro selettivo con carabina) vale quanto indicato dal presente articolo.
15. Durante gli interventi in controllo è consentito dotare le armi di sorgenti luminose supplementari.

TITOLO II – Caccia al cinghiale nei Distretti di Gestione (area vocata)

Art. 6 Regolamentazione dei Distretti di Gestione

1. L'ATC individua i parametri per valutare l'assegnazione di una squadra ad un Distretto e li trasmette all'Amministrazione Provinciale.
2. L'ATC assegna ogni squadra ad un DDG secondo i parametri di cui al comma 1. Diverse assegnazioni di squadre ad ogni singolo distretto, possono essere consentite con apposito provvedimento dall'ATC, dietro richiesta motivata da parte delle squadre, presentata entro il 15 febbraio di ogni anno.
3. Le domande di assegnazione ad un distretto da parte di nuove squadre, fermo restando il numero massimo previsto dal PFVP, potranno essere accolte in base alla valutazione dei parametri di cui al comma 1.
4. Il Distretto deve eleggere, annualmente, il Responsabile (*Responsabile del Distretto*) ed un suo sostituto, il quale avrà il compito di coordinare l'attività del distretto secondo quanto previsto dal Regolamento del Distretto e sarà il referente dell'ATC Pistoia 16 e dell'Amministrazione Provinciale. L'avvenuta elezione del Responsabile e del suo sostituto dovranno essere comunicate all'ATC e entro il 28 febbraio di ogni anno. In mancanza di tali nomine l'ATC potrà prevedere la sospensione della caccia al cinghiale in braccata nel territorio del Distretto da parte delle squadre assegnate al medesimo.
5. I singoli Responsabili di Distretto coordinano con i Responsabili di Distretto delle altre specie ungulate la loro attività per ottimizzare lo sforzo gestionale. L'ATC può, tramite la costituzione di un apposito organismo, favorire tale coordinamento.
6. Ogni Distretto si deve dotare di un proprio Regolamento (detto *Regolamento del Distretto*), redatto in conformità alle prescrizioni del presente regolamento, del Piano di Gestione ed a quanto stabilito dalla normativa vigente e dovrà essere trasmesso entro il 28 febbraio di ogni anno all'ATC.
7. Ciascuna squadra deve altresì dotarsi di un Regolamento interno (detto *Regolamento della Squadra*) finalizzato al regolare svolgimento delle braccate, con particolare riguardo agli aspetti della sicurezza dei componenti della squadra e degli altri fruitori del territorio, e al raggiungimento degli obiettivi indicati dal Piano di gestione e dovrà essere trasmesso entro il 28 febbraio di ogni anno all'ATC.
8. Il Regolamento del Distretto e il Regolamento della Squadra saranno verificati e ratificati dall'ATC Pistoia 16 entro il 31 marzo di ogni anno.

Art. 7 Regolamentazione della braccata

1. Il Responsabile di ogni squadra od un suo sostituto, prima dell'inizio della battuta ha l'obbligo di compilare il libretto di caccia (registro delle presenze), indicando: la data, l'area di braccata, la località dove viene effettuata la battuta, l'orario presunto di inizio, il nominativo del responsabile giornaliero della battuta. Il responsabile della squadra o un suo sostituto è obbligato ad inviare immagine della stessa, tramite e-mail alla Polizia Provinciale salvo diversa indicazione della Polizia Provinciale medesima. Qualora nella stessa giornata una squadra decida di effettuare ulteriori braccate in un area di braccata diversa dalla prima, deve inviare una nuova e-mail alla Polizia Provinciale. L'e-mail potrà essere sostituita da analoga forma di comunicazione di tipo digitale su indicazione dell'Amministrazione Provinciale.
2. L'ATC Pistoia 16 provvede a distribuire, insieme al libretto di caccia della squadra e ai contrassegni, l'autorizzazione rilasciata dalla Provincia alla squadra, il modulo di accettazione del presente Regolamento, il modulo per l'indicazione dell'uso degli apparati radiotrasmettenti, il modulo per l'indicazione del luogo dove vengono sventrati gli animali. I moduli correttamente compilati, dovranno essere trasmessi all'ATC ed alla Polizia Provinciale, almeno 7 giorni prima dell'apertura della caccia al cinghiale. La comunicazione relativa al luogo di sventramento non è obbligatoria

- per le annate successive, qualora il luogo di sventramento non sia stato modificato; la comunicazione relativa all'uso degli apparati radiotrasmettenti invece, come previsto dal D.P.G.R. 33/R/2011, dovrà essere effettuata, a cura del Responsabile della squadra, all'inizio di ogni stagione di caccia al cinghiale.
3. L'apposizione dei contrassegni all'orecchio del capo abbattuto deve essere effettuata prima della rimozione dal luogo di abbattimento o comunque, nel caso che il capo sia trascinato alla strada più vicina, prima di rimuoverlo da tale luogo.
 4. Le squadre hanno l'obbligo, oltre a registrare i capi abbattuti, di effettuare i rilevamenti sugli abbattimenti (peso, sesso, età ecc...) previsti dal registro, attraverso i rilevatori biometrici abilitati.
 5. L'orario di inizio delle braccate, non deve essere anteriore alle ore 9,00. Per il periodo che va dal giorno successivo alla chiusura della caccia alla lepre al termine del periodo di caccia previsto dal Calendario Venatorio, l'orario di inizio della braccata è alle ore 8,00.
 6. I cani utilizzati durante la braccata al cinghiale dovranno essere muniti degli appositi contrassegni stabiliti dalla legge per la loro identificazione (tatuaggi, microchips, ecc.).
 7. Gli apparati ricetrasmittenti devono essere usati esclusivamente ai fini della sicurezza così come disposto dall'art. 98 lettera d) del D.P.G.R. n. 33/R/2011, e s.m.i, e dovranno essere in regola con le norme sulle telecomunicazioni.
 8. E' vietato realizzare (salvo nei casi previsti dall'Art. 8 del presente Regolamento), "parate" e disturbi di qualsiasi tipo e genere, tesi ad impedire il regolare movimento degli animali, ivi compreso l'uso di sostanze, adescanti, repellenti.
 9. Ai partecipanti alla braccata è vietato detenere cartucce a munizione spezzata o altra fauna selvatica abbattuta diversa dal cinghiale; ai battitori ed ai canai, è consentito portare cartucce caricate a salve, così come prescritto dal D.P.G.R. n. 33/R/2011
 10. Il Responsabile della squadra deve vigilare affinché durante la braccata non vengano abbattuti selvatici non consentiti, fermo restando le responsabilità individuali previste dalla normativa vigente.

Art. 8 Regolamentazione delle parate

1. E' possibile attuare la tecnica della "parata". Orario e zona scelta per attuare la parata devono essere comunicati almeno 48 ore prima della effettuazione alla Polizia Provinciale, esclusivamente tramite e-mail (provpol.pt@provincia.pistoia.it), salvo diversa indicazione della Polizia Provinciale medesima.
2. La tecnica della parata deve essere realizzata mediante la presenza fisica dei cacciatori nell'area individuata nelle ore precedenti alla braccata, ovvero attraverso l'utilizzo del nastro bicolore o mezzi analoghi (mezzi ottici o acustici), da collocarsi dopo il tramonto e da rimuovere prima dell'inizio della braccata. L'area interessata dalla parata deve comunque essere sempre presidiata da alcuni membri della squadra e non dovrà in alcun modo subire variazioni rispetto alla situazione antecedente a tale operazione;
3. Nell'adozione della tecnica della parata è vietato l'uso di sostanze e materiali inquinanti, adescanti o repellenti di qualsiasi genere, nonché del fuoco. E' altresì vietato realizzare parate e disturbi di qualsiasi tipo o genere in zone diverse da quelle scelte e comunicate alla Polizia Provinciale;
4. Le persone che effettuano la parata non possono, durante tale operazione, detenere armi, munizioni, fauna abbattuta o cani;
5. Le parate dovranno essere effettuate esclusivamente all'esterno degli istituti indicati, nelle zone facenti parte del Distretto di caccia al cinghiale, senza alcun tipo di sconfinamento all'interno degli istituti faunistici;
6. Durante le parate dovranno essere osservate, oltre alla normativa regionale inerente l'attività venatoria (L.R. 3/94) , tutte le altre normative vigenti, in

particolare la L.R.T. 48/94 “Norme in materia di circolazione fuori strada dei veicoli a motore” e la L.R.T. 39/00 “Legge forestale della Toscana”;

TITOLO III - Prelievo selettivo di capriolo, daino e muflone e Cervo ACATER nei Distretti di Gestione (area vocata)

Art. 9 Distretti di Gestione per il prelievo selettivo di capriolo, daino e muflone

1. Possono essere iscritti ai Distretti di Gestione (DDG), così come definiti nel PFVP, tutti i cacciatori (con i requisiti di cui all'art. 99 DPGR 33/R/2011) iscritti al Registro provinciale, iscritti all'ATC 16 e che non esercitino la caccia di selezione in altri ATC della Toscana, eccezione fatta per i cacciatori con opzione "D". I cacciatori in possesso dei requisiti devono fare richiesta di iscrizione entro il 31 gennaio di ogni anno. L'ATC, per particolari esigenze gestionali, può derogare a tale termine.
2. I cacciatori di cui al comma 1 hanno diritto all'iscrizione ad una Unità di gestione non conservativa (UDGNC) dell'area non vocata per la gestione del capriolo, daino e muflone e per il prelievo selettivo del cinghiale. I cacciatori suddetti che non abbiano mai svolto prelievo selettivo in precedenza, per acquisire esperienza e le fondamentali nozioni di sicurezza, dovranno effettuare le prime 20 uscite di prelievo nell'UDGNC con un cacciatore con almeno 3 anni di esperienza in tale attività. Ciò vale anche per il prelievo di cui all'art. 3 comma 11 del presente Regolamento.
3. Il numero dei cacciatori iscrivibili è in funzione del numero dei capi prelevabili, della superficie e delle caratteristiche ambientali del distretto e delle effettive esigenze gestionali. L'ATC, al fine di determinare il livello di capienza dei DDG, nel rispetto di quanto prescritto dal PRAF, dovrà rispettare i seguenti principi:
 - a. il distretto è saturo quando il rapporto cacciatore/SAF di territorio cacciabile è uguale o inferiore a 1/100 ha;
 - b. nel rispetto del punto 1), il distretto è saturo quando il rapporto tra piano di prelievo, calcolato sulla media degli ultimi 3 anni, ed il numero di cacciatori è uguale od inferiore a 2 capi/cacciatore;
 - c. un distretto definito saturo in base ai criteri 1 e 2, non lo è più se per più di due anni consecutivi la densità di caprioli nel distretto supera la densità sostenibile.
 - d. Il numero di cacciatori iscritti al distretto non potrà scendere, al di sotto del numero che l'A.T.C ha individuato per il regolare svolgimento delle attività gestionali necessarie al funzionamento del Distretto stesso.
4. In caso di richieste di assegnazione al distretto superiori alla capacità ricettiva massima del distretto stesso, l'ATC compila una lista di attesa con graduatoria sulla base di criteri oggettivi predefiniti dall'ATC medesimo e sentita l'Amministrazione Provinciale.
5. Nel caso in cui il numero dei cacciatori iscritti ad un distretto, per mutate condizioni ambientali, di densità e di obiettivi gestionali, risulti essere superiore rispetto ai criteri definiti dal comma 3, l'ATC può escludere dal DDG i cacciatori in esubero utilizzando criteri oggettivi di merito mediante le graduatorie di distretto.
6. Il cacciatore può richiedere il trasferimento in un altro DDG, soltanto dopo che ha partecipato alla gestione per la durata di tre stagioni venatorie successive nel distretto in cui è iscritto. Tale periodo può essere inferiore se vi è un accordo fra il distretto di origine e quello di destinazione. La richiesta di trasferimento, segue le modalità ed i tempi indicati per l'iscrizione al distretto, ed è subordinata alla disponibilità secondo i criteri definiti al comma 3.
7. I cacciatori iscritti al distretto che non partecipano alle attività gestionali previste per due anni consecutivi vengono cancellati dal distretto; la riammissione in un distretto segue i criteri della prima iscrizione.
8. I cacciatori iscritti in ogni DDG provvedono a eleggere al loro interno tramite votazione a maggioranza, i Coordinatori delle attività di distretto (Coordinatori di distretto) e il Responsabile del distretto (il Coordinatore di distretto che ha ricevuto il maggior numero di voti): tale indicazione dovrà essere ratificata dall'ATC PT 16 verificando l'idoneità al ruolo. Le modalità di votazione, il numero dei Coordinatori di distretto, le mansioni del Responsabile e dei Coordinatori, la loro durata in carica

e ogni altra specifica inerente tali figure non presente in questo Regolamento sono definiti dall'ATC Pistoia 16. L'ATC definisce altresì le modalità di convocazione delle Assemblee di Distretto.

9. Il cacciatore iscritto al DDG viene inserito in una graduatoria di merito. Le modalità di funzionamento della graduatoria sono indicate dall'ATC Pistoia 16 tramite parametri oggettivi predefiniti.
10. In ciascun DDG operano, sotto il controllo del Tecnico incaricato e in accordo con il Responsabile di Distretto, anche altre figure gestionali quali i rilevatori biometrici e i conduttori di cane da traccia, individuati tra le figure abilitate allo svolgimento dei diversi ruoli ed iscritti agli elenchi provinciali.
11. L'ATC 16 trasmette alla Provincia l'elenco d'assegnazione dei cacciatori abilitati ai DDG e delle figure gestionali.

Art. 10 Unità di Gestione per il prelievo selettivo del cervo ACATER

1. Possono essere iscritti alle Unità di Gestione (UDG) del DDG unico PTC01, così come definiti nel PFVP, tutti i cacciatori (con i requisiti di cui all'art. 99 DPGR 33/R/2011 relativi al cervo ACATER) iscritti al Registro provinciale, iscritti all'ATC 16 e che non esercitino la caccia di selezione in altri ATC della Toscana, eccezione fatta per i cacciatori con opzione "D". I cacciatori in possesso dei requisiti devono fare richiesta di iscrizione entro il 31 gennaio di ogni anno. L'ATC, per particolari esigenze gestionali, può derogare a tale termine.
2. I cacciatori di cui al comma 1 hanno diritto all'iscrizione ad una Unità di gestione non conservativa (UDGNC) dell'area non vocata per la gestione del cervo, che deve coincidere con l'eventuale scelta di cui all'art. 9 comma 2 del presente regolamento. I cacciatori suddetti che non abbiano mai svolto prelievo selettivo in precedenza, per acquisire esperienza e le fondamentali nozioni di sicurezza, dovranno effettuare le prime 20 uscite di prelievo nell'UDGNC con un cacciatore con almeno 3 anni di esperienza in tale attività.
3. Il numero dei cacciatori iscrिवibili è funzione del numero dei capi prelevabili, della superficie e delle caratteristiche ambientali dell'UDG e delle effettive esigenze gestionali. L'ATC, al fine di determinare il livello di capienza delle UDG, nel rispetto di quanto prescritto dal PRAF, dovrà rispettare i seguenti principi:
 - a. il distretto è saturo quando il rapporto cacciatore/SAF di territorio cacciabile è uguale o inferiore a 1/100 ha;
 - b. nel rispetto del punto 1), il distretto è saturo quando il rapporto tra piano di prelievo, calcolato sulla media degli ultimi 3 anni, ed il numero di cacciatori è uguale od inferiore a 1 capi/cacciatore;
 - c. un distretto definito saturo in base ai criteri 1 e 2, non lo è più se per più di due anni consecutivi la densità di cervi nel distretto supera la densità sostenibile.
4. In caso di richieste di assegnazione ad una UDG superiori alla capacità ricettiva massima del distretto stesso, l'ATC compila una lista di attesa con graduatoria sulla base di criteri oggettivi predefiniti dall'ATC medesimo e sentita l'Amministrazione Provinciale.
5. Nel caso in cui il numero dei cacciatori iscritti ad una UDG, per mutate condizioni ambientali, di densità e di obiettivi gestionali, risulti essere superiore rispetto ai criteri definiti dal comma 3, l'ATC può escludere dall'UDG i cacciatori in esubero utilizzando criteri oggettivi di merito mediante le graduatorie di distretto.
6. Il cacciatore può richiedere il trasferimento in un'altra UDG, soltanto dopo che ha partecipato alla gestione per la durata di tre stagioni venatorie successive nel distretto in cui è iscritto. La richiesta di trasferimento, segue le modalità ed i tempi indicati per l'iscrizione all'UDG, ed è subordinata alla disponibilità secondo i criteri definiti al comma 3.
7. I cacciatori iscritti al distretto che non partecipano alle attività gestionali previste per due anni consecutivi vengono cancellati dal distretto; la riammissione in una UDG segue i criteri della prima iscrizione.

8. I cacciatori iscritti al DDG unico provvedono a eleggere al loro interno tramite votazione a maggioranza, il Responsabile del distretto; i cacciatori iscritti alle singole UDG provvedono a eleggere al loro interno tramite votazione a maggioranza i Coordinatori delle Unità di Gestione (Coordinatori di UDG): tali indicazioni dovranno essere ratificate dall'ATC PT 16 verificando l'idoneità al ruolo. Le modalità di votazione, il numero dei Coordinatori, le mansioni del Responsabile e dei Coordinatori, la loro durata in carica e ogni altra specifica inerente tali figure non presente in questo Regolamento sono definiti dall'ATC Pistoia 16. L'ATC definisce altresì le modalità di convocazione delle Assemblee di Distretto.
9. Il cacciatore iscritto al DDG viene inserito in una graduatoria di merito. Le modalità di funzionamento della graduatoria sono indicate dall'ATC Pistoia 16 tramite parametri oggettivi predefiniti.
10. In ciascun DDG operano, sotto il controllo del Tecnico incaricato e in accordo con il Responsabile di Distretto, anche altre figure gestionali quali i rilevatori biometrici e i conduttori di cane da traccia, individuati tra le figure abilitate allo svolgimento dei diversi ruoli ed iscritti agli elenchi provinciali.
11. Per i distretti a bassa presenza della specie cervo, il ruolo di Coordinatore di UDG può essere assolto dal Coordinatore del DDG di capriolo, daino e muflone.
12. L'ATC 16 trasmette alla Provincia l'elenco d'assegnazione dei cacciatori abilitati ai DDG e delle figure gestionali.

Art. 11 Assegnazione delle sottozone per il prelievo selettivo di capriolo, daino e muflone

1. Ogni DDG per le specie capriolo, daino e muflone è suddiviso in sottozone di caccia alle quali possono essere iscritti un numero variabile di cacciatori in funzione delle esigenze gestionali. Il numero di cacciatori iscrivibili a ciascuna sottozona ed il numero massimo di capi abbattibili viene definito dall'ATC PT 16. Le sottozone costituiscono l'entità elementare per pianificare lo sforzo di caccia e i prelievi all'interno del distretto in funzione delle problematiche di impatto, della biologia delle singole specie e degli obiettivi gestionali.
2. L'assegnazione di un cacciatore ad una sottozona avverrà ogni due anni in contemporanea con tutti i distretti sulla base di criteri oggettivi predefiniti dall'ATC medesimo.
3. I cacciatori iscritti alle sottozone di caccia devono esercitare il prelievo prioritariamente all'interno della zona assegnata; eventuali cambi di sottozona possono avvenire, in via temporanea o definitiva, solo dopo aver effettuato un numero minimo di uscite di caccia definito dall'ATC Pistoia 16.
4. L'ATC indica le modalità di cambio temporaneo di sottozona in casi particolari, quali la neve e altro evento, che rende palesemente indisponibile la zona assegnata per un lungo periodo.
5. Le sottozone sono fornite dall'ATC PT 16 all'Amministrazione Provinciale in formato digitale.

Art. 12 Assegnazione delle sottozone per il prelievo selettivo del cervo

1. Ogni UDG del cervo è suddiviso in sottozone di caccia coincidenti con quelle definitive per il capriolo, daino e muflone alle quali possono essere assegnati un numero variabile di cacciatori in funzione delle esigenze gestionali. Il numero di cacciatori iscrivibili a ciascuna sottozona ed il numero massimo di capi abbattibili viene definito dall'ATC PT 16. Le sottozone costituiscono l'entità elementare per pianificare lo sforzo di caccia e i prelievi all'interno del distretto in funzione delle problematiche di impatto, della biologia della specie e degli obiettivi gestionali.
2. Le modalità di assegnazione dei cacciatori ad una sottozona avverrà sulla base di criteri oggettivi predefiniti dall'ATC medesimo.
3. I cacciatori iscritti alle UDG devono esercitare il prelievo prioritariamente all'interno dell'UDG assegnata; eventuali cambi di UDG possono avvenire,

esclusivamente in via temporanea, solo dopo aver effettuato un numero minimo di uscite di caccia definito dall'ATC Pistoia 16. Il prelievo dei maschi adulti può avvenire in una qualsiasi delle UDG del DDG.

Art. 13 Assegnazione dei capi di capriolo, daino e muflone

1. Ogni cacciatore iscritto ad un DDG ha diritto all'assegnazione di uno o più capi in abbattimento esclusivamente se in regola con le prestazioni d'opera previste dall'ATC Pistoia 16: conteggi, prestazione d'opera per la prevenzione dei danni e altre attività gestionali. Tali attività devono poter essere rendicontate in maniera dettagliata dall'ATC all'Amministrazione Provinciale quando essa ne faccia richiesta.
2. Le giornate minime di prestazione vengono stabilite dall'ATC Pistoia 16.
3. La partecipazione alle giornate di prestazione d'opera per le attività gestionali, oltre ad essere obbligatoria per l'accesso ai prelievi, deve essere valutata ai fini della graduatoria, garantendo maggiori opportunità di prelievo ai cacciatori che esprimono maggiore impegno gestionale.
4. Le modalità di assegnazione dei capi in abbattimento ai cacciatori avverrà sulla base di criteri predefiniti dall'ATC medesimo; i criteri devono garantire pari opportunità a parità di impegno gestionale.
5. L'ATC stabilisce annualmente le quote economiche da versare per l'accesso ai prelievi e le comunica all'Amministrazione provinciale.

Art. 14 Assegnazione dei capi di cervo

1. Ogni cacciatore iscritto ad una UDG ha diritto all'assegnazione di uno o più capi in abbattimento esclusivamente se:
 - a) in regola con le prestazioni d'opera previste dall'ATC Pistoia 16: conteggi, prestazione d'opera per la prevenzione dei danni e altre attività gestionali;
 - b) sono iscritti all'ATC Pistoia 16 da almeno 3 anni;
 - c) partecipano alla gestione del capriolo, daino e muflone in Provincia di Pistoia nell'anno in corso, e hanno partecipato ad almeno un'altra nelle due stagioni venatorie precedenti;
2. I cacciatori che hanno partecipato in modo continuativo alla gestione di capriolo, daino e muflone per un numero di anni non inferiore a 5 nell'ATC Pistoia 16, possono accedere ai prelievi anche se privi del requisito di cui all'art. 14 comma 1 lettera c).
3. Le giornate minime di prestazione vengono stabilite dall'ATC Pistoia 16.
4. Le modalità di assegnazione dei capi in abbattimento ai cacciatori avverrà sulla base di criteri predefiniti dall'ATC medesimo; i criteri devono garantire pari opportunità a parità di impegno gestionale.
5. L'ATC stabilisce annualmente le quote economiche da versare per l'accesso ai prelievi e le comunica all'Amministrazione provinciale.

Art. 15 Assegnazione dei capi di capriolo, daino, muflone e cervo a cacciatori non iscritti ai Distretti di Gestione

1. L'ATC può riservare una quota non superiore al 30 per cento dei capi abbattibili con la caccia di selezione, anche a cacciatori non iscritti all'ATC e non abilitati, purché accompagnati da personale abilitato. Qualora il numero dei cacciatori aventi diritto non sia sufficiente per l'assegnazione dei capi previsti dal piano di prelievo annuale, l'ATC può riservare una quota di capi ai cacciatori una quota superiore al 30%. Le modalità di assegnazione dei capi e il costo dei medesimi viene stabilito annualmente dall'ATC.
2. L'ATC stabilisce annualmente le quote economiche da versare per l'accesso ai prelievi da parte dei cacciatori non iscritti e le comunica all'Amministrazione provinciale.

Art. 16 Modalità prelievo selettivo

1. Ciascun cacciatore abilitato che abbia ottenuto l'assegnazione di uno o più capi per esercitare il prelievo dovrà essere in possesso di autorizzazione annuale nominale, rilasciata dall'Amministrazione Provinciale, che decade con la chiusura della stagione venatoria.
2. L'ATC Pistoia 16 indica le modalità di rilascio al cacciatore del materiale necessario per il prelievo selettivo, comprensivo dell'autorizzazione suddetta, dei libretti di comunicazione delle uscite e delle fascette inamovibili da apporre al capo al momento della sua rimozione dal luogo di abbattimento. L'autorizzazione e le fascette inamovibili, sono personali e non cedibili; in caso di smarrimento deve essere fatta denuncia alle Autorità competenti. L'ATC Pistoia 16 organizza e aggiorna un registro, anche digitale, delle fascette consegnate, che deve essere in ogni momento consultabile dall'Amministrazione Provinciale. E' obbligatorio che il cacciatore abbia con se le fascette durante l'attività venatoria.
3. La partecipazione alla caccia di selezione (attraverso il ritiro dell'autorizzazione di caccia) implica la conoscenza e l'accettazione integrale del presente Regolamento e dei regolamenti dell'ATC Pistoia 16.
4. Ogni cacciatore può effettuare più di una uscita giornaliera, purché della durata minima di un'ora ciascuna, nei giorni e nel rispetto degli orari previsti dal Calendario Venatorio Provinciale.
5. Ai selecontrollori è consentito l'accesso alla sottozona autorizzata non prima di due ore dall'orario di inizio della caccia.
6. Il cacciatore dovrà obbligatoriamente provvedere alla comunicazione preventiva dell'uscita di caccia attraverso la compilazione del libretto di caccia e comunicazione telematica in ogni sua parte, seguendo esattamente le indicazioni prescritte, in quanto parti integranti del presente Regolamento.
7. La compilazione del libretto di caccia nei periodi di caccia generale chiusa, costituisce adempimento normativo sostitutivo della compilazione del Tesserino Venatorio Regionale come da normativa vigente ("Tesserino per la caccia ai cervidi e bovidi" ai sensi art. 6 bis L.R. 20/2002 e s.m.i.); nei periodi di caccia generale aperta, dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio e nei giorni di pre-apertura, oltre alle altre comunicazioni, il cacciatore è tenuto alla compilazione anche del Tesserino Venatorio Regionale.
8. Il cacciatore dovrà obbligatoriamente provvedere alla comunicazione dell'esito dell'uscita di caccia attraverso la compilazione del libretto di caccia e comunicazione telematica (o chiusura automatica dell'uscita, se prevista) in ogni sua parte, seguendo esattamente le indicazioni prescritte, in quanto parti integranti del presente Regolamento.
9. Nel caso di abbattimento ed immediato ritrovamento del capo il cacciatore deve osservare la seguente procedura:
 - a) apporre regolarmente il contrassegno numerato fornito dall'ATC 16 prima di rimuovere il capo dal luogo di abbattimento o rinvenimento;
 - b) utilizzare il contrassegno numerato secondo le indicazioni impartite dall'ATC Pistoia 16;
 - c) comunicare l'avvenuto abbattimento al Responsabile di distretto e/o Coordinatori entro le 12 h dall'abbattimento segnalando anche l'eventuale errore di classe;
 - d) contattare un Rilevatore Biometrico per la verifica del capo abbattuto;
10. Nel caso di errore di abbattimento fatto a livello di specie il cacciatore dovrà avvertire tempestivamente la Polizia Provinciale e tenere a disposizione il capo.
11. Nel caso di sparo e mancato rinvenimento immediato del capo, il cacciatore deve recarsi sul punto di sparo (*anschuss*) per rilevare i segni di caccia al fine di verificare il presunto ferimento o il colpo a vuoto e contrassegnare il punto esatto dove questo è avvenuto. Il cacciatore, dopo aver verificato i segni di caccia sul punto di sparo, può cercare l'animale procedendo in modo parallelo alla traccia

senza in nessun modo alterarla, entro 50 metri dal punto di sparo; i cacciatori con l'arco possono effettuare la ricerca, con le stesse modalità, fino a 100 metri dal punto del tiro. Qualora l'animale non venga rinvenuto nell'ambito della distanza consentita, il cacciatore deve comunicare l'accaduto al Responsabile o un Coordinatore di distretto provvedendo contestualmente alla chiusura delle uscite come previsto dal comma 8 del presente articolo.

12. Il Responsabile di distretto o il Coordinatore che riceve la comunicazione provvede ad allertare il servizio di recupero capi feriti secondo le modalità previste all'art. 30.
13. Il cacciatore non può proseguire la sua attività di caccia fino all'esito del controllo effettuato dal servizio di recupero capi feriti.
14. I capi feriti non recuperati sono da considerarsi capi abbattuti senza attribuzione di punteggi di merito, salvo diversa valutazione documentata da parte del Recuperatore.
15. Entro 15 giorni dal termine della stagione venatoria tutti i libretti, le autorizzazioni e le fascette non utilizzate devono essere riconsegnati all'ATC con modalità da esso indicate.

Art. 17 Accompagnatori per il prelievo selettivo del Cervo ACATER

1. L'accompagnamento è sempre obbligatorio per tutti i cacciatori di cervo con meno di 3 anni di esperienza di caccia presso l'ATC Pistoia 16.
2. L'accompagnamento è sempre obbligatorio per tutte le classi di sesso e di età per i cacciatori non iscritti al DDG.
3. In caso di assegnazione di maschio subadulto o adulto l'accompagnamento è sempre obbligatorio anche per i cacciatori iscritti al DDG.
4. In caso di grave errore di abbattimento un cacciatore che ha acquisito i titoli di effettuare le uscite non accompagnato alle classi consentite, ha l'obbligo di accompagnamento per una stagione venatoria successiva per tutte le classi.
5. Non possono accompagnare al cervo i cacciatori che nei due anni precedenti hanno effettuato gravi errori di abbattimento;
6. Durante l'uscita di caccia, qualora l'accompagnatore sia anch'esso assegnatario di un capo e se ne presenti l'occasione, lo stesso può eseguire l'abbattimento del proprio capo.
7. Cacciatore e accompagnatore devono rimanere a stretto contatto nel raggio di pochi metri l'uno dall'altro.
8. L'ATC individua le figure idonee ad effettuare gli accompagnamenti dei cacciatori esclusivamente tra i cacciatori che abbiano maturato almeno 3 anni di esperienza di caccia al cervo nell'ATC Pistoia 16, per i maschi subadulti e adulti e due anni di esperienza per femmine, maschi giovani e piccoli e che non abbiano effettuato gravi errori di abbattimento, valutati tali dalla Commissione Tecnica, nei 3 anni precedenti.
9. L'accompagnamento può essere effettuato anche dai membri della Commissione Tecnica del Cervo ACATER.

Art. 18 Classi di abbattimento

1. Classi di abbattimento per il CAPRIOLO
Maschio adulto: maschio risultante con più di due anni di età dalla dentatura o qualunque maschio con trofeo di altezza maggiore a 18 cm su almeno una stanga misurata secondo le regole del C.I.C.;
Maschio giovane: maschio forcuto o puntuto con altezza del trofeo inferiore od uguale a 18 cm su ambedue le stanghe misurate secondo le regole del C.I.C.;
Femmina adulta: femmina risultante di età superiore a 24 mesi dalla dentatura;
Femmina sottile: femmina risultante di età compresa tra 12 e 24 mesi dalla dentatura;
Piccolo: capo risultante di età inferiore l'anno dalla dentatura.

2. Classi di abbattimento per il DAINO

Maschio palancone: maschio di età superiore od uguale a quattro anni (4 anni compiuti) o qualunque maschio con trofeo caratterizzato da conformazione a pala di larghezza uguale o superiore a 7 centimetri su almeno una stanga;

Maschio balestrone: maschio di età compresa tra due e quattro anni (3 anni compiuti), o qualunque maschio con trofeo caratterizzato da almeno quattro punte totali, senza pala o con pala inferiore a 7 centimetri su entrambe le stanghe;

Maschio fusone: maschio di età compresa tra 12 e 24 mesi con trofeo a fuso su entrambe le stanghe (una punta per stanga);

Femmina adulta: femmina risultante di età superiore a 24 mesi dalla dentatura;

Femmina sottile: femmina risultante di età compresa tra 12 e 24 mesi dalla dentatura;

Piccolo: capo risultante di età inferiore l'anno dalla dentatura.

3. Classi di abbattimento per il MUFLONE

Ariete: maschio di età superiore o uguale a due anni (2 anni compiuti) o con trofeo superiore a 50 cm di lunghezza e con sviluppo superiore a 180° (angolo piatto);

Binello: maschio di età compresa tra 12 e 24 mesi e con trofeo inferiore a 50 centimetri di lunghezza e sviluppo inferiore a 180° (angolo piatto);

Muffla: femmina risultante di età superiore a 24 mesi dalla dentatura;

Binella: femmina risultante di età compresa tra 12 e 24 mesi dalla dentatura;

Agnello: capo risultante di età inferiore l'anno dalla dentatura.

4. Classi di abbattimento CERVO ACATER

Maschi adulti: maschi di età superiore od uguale a 5 anni (5 anni compiuti);

Maschi subadulti: maschi di età compresa tra i 2 e i 5 anni (4 anni compiuti);

Maschi giovani: maschi di età comprese tra i 12 e i 24 mesi;

Femmine adulte: femmine di età superiore ai 24 mesi;

Femmine giovani: femmine di età comprese tra i 12 e i 24 mesi;

Piccoli: maschi e femmine di età inferiore ai 12 mesi;

Per quanto la distinzione tra i maschi adulti e subadulti di cervo si utilizzano la tavola masticatoria, il peso e le misure morfometriche rapportati ai dati medi di popolazione.

5. Classi di abbattimento CINGHIALE

Maschi adulti: maschi di età superiore o uguale a 2 anni (2 anni compiuti);

Maschi subadulti: maschi di età compresa tra i 12 e i 24 mesi;

Femmine adulte: femmine di età superiore o uguale ai 2 anni (2 anni compiuti);

Femmine subadulte: femmine di età comprese tra i 12 e i 24 mesi;

Rossi (giovani): maschi e femmine di età comprese tra i 6 e i 12 mesi;

Striati (piccoli): maschi e femmine di età inferiore ai 6 mesi.

Per capriolo, daino e cervo, in caso di stanghe spezzate fa sempre comunque fede la valutazione della tavola masticatoria

6. Capi sanitari

Gli unici capi abbattibili per motivi sanitari, con l'autorizzazione della Polizia Provinciale o dei tecnici faunistici incaricati dall'ATC, nei tempi consentiti dal calendario venatorio provinciale, indipendentemente dal capo assegnato, sono i maschi di capriolo parruccati (lesione permanente ai testicoli) ed i cervidi, bovidi e cinghiali che presentino gravi ed evidenti ferite o fratture antecedenti alla data di abbattimento e che compromettano in modo evidente le normali attività del soggetto. Nel caso di cervidi e bovidi i capi abbattuti come abbattimenti sanitari sostituiscono il capo assegnato. Ogni abbattimento sanitario dovrà essere visionato da un tecnico faunistico incaricato dall'ATC.

7. Capi oggetto di studi e ricerche

I capi marcati a scopo di studio e ricerche non possono mai essere abbattuti salvo diversa disposizione e solo nel caso in cui il disegno sperimentale della ricerca lo preveda.

Art. 19 Controllo capi di capriolo, daino, muflone e cinghiale abbattuti

1. Al fine di verificare la corrispondenza tra il capo assegnato e il capo abbattuto nel prelievo selettivo, oltre che a raccogliere informazioni di tipo biometrico e sanitario, tutti i capi prelevati devono essere sottoposti a controllo da parte di un Rilevatore biometrico iscritto agli elenchi provinciali o da parte di un tecnico incaricato dall'ATC o dall'Amministrazione provinciale. Tale controllo deve avvenire prioritariamente nei punti controllo previsti nel PFVP.
2. Il cacciatore di selezione ha l'obbligo di contattare un Rilevatore Biometrico per le verifiche previste dall'ATC Pistoia 16 sentita l'Amministrazione provinciale. Il luogo della verifica viene concordato tra il cacciatore e il Rilevatore biometrico.
3. Il cacciatore di selezione, se richiesto dall'ATC Pistoia 16 per studi specifici o per approfondimenti sulle dinamiche di popolazione, ha l'obbligo di conservare e conferire l'utero e gli ovari delle femmine. È vietato lo scuoiamento e smembramento della carcassa prima della sua verifica da parte del Rilevatore biometrico.
4. Il rilevatore biometrico provvede alla valutazione del capo, alla raccolta delle misure e degli eventuali campioni biologici ed annota tutte le informazioni sulla scheda biometrica contenuta nel Libretto del cacciatore trattenendo una copia. Entro 15 giorni dalla chiusura della stagione venatoria i rilevatori biometrici sono tenuti a consegnare tutte le copie delle schede biometriche all'ATC Pistoia 16 per le verifiche degli abbattimenti.
5. Il rilevatore biometrico è tenuto ad effettuare un numero minimo di rilievi ad ogni stagione venatoria secondo criteri stabiliti dall'ATC Pistoia 16 ed alla frequentazione di corsi di aggiornamento se previsti; la mancata partecipazione attiva, la errata valutazione dei capi e la mancata raccolta delle informazioni previste dalle schede biometriche può comportare l'esclusione dall'attività.
6. L'ATC Pistoia 16 può prevedere incentivi per il servizio svolto dai Rilevatori biometrici.
7. Una volta effettuato il controllo, il cacciatore di selezione è tenuto a preparare i trofei dei maschi mediante bollitura e sbiancatura; per tutti i capi deve essere preparata con le stesse modalità anche la mandibola. Non è consentito il taglio del cranio prima della valutazione dei trofei.
8. Entro la data indicata dall'ATC tutti i trofei, crani e mandibole di caprioli, daini e mufloni devono essere consegnati al responsabile del DDG di appartenenza, che consegnerà all'ATC Pistoia 16 per le verifiche e l'allestimento della mostra trofeistica annuale. Per femmine e piccoli sono richieste esclusivamente le mandibole.
9. L'ATC Pistoia 16 organizza annualmente la mostra dei trofei provinciale coinvolgendo giudici C.I.C. per la valutazione dei trofei secondo gli standard internazionali.
10. Al termine della mostra l'ATC Pistoia 16 è tenuto alla restituzione dei trofei. Per particolari motivi di studio l'ATC Pistoia 16 può trattenere una emi-mandibola di tutti i capi abbattuti.
11. Qualora il cacciatore abbia intenzione di fare imbalsamare il capo abbattuto, potrà farlo soltanto dopo apposita verifica del capo abbattuto da parte di un rilevatore biometrico e dei tecnici faunistici incaricati dall'ATC.
12. Su richiesta dei Servizi Veterinari può essere prevista la raccolta di materiali biologici aggiuntivi rispetto a quanto previsto dai monitoraggi ordinari.
13. Tali modalità andranno seguite anche per i capi di capriolo, daino, muflone abbattuti in controllo ai sensi dell'art. 37 L.R. 3/94 e nelle UDGNC.

14. Il controllo dei capi di cinghiale abbattuti dalle squadre nei DDG avviene con rilevatori abilitati iscritti agli elenchi provinciali appartenenti alle squadre stesse.
15. Il controllo dei cinghiali abbattuti in interventi ai sensi dell'art. 37 L.R. 3/94 e nelle UDGNC avviene con le modalità di cui sopra, avvalendosi di un rilevatore biometrico abilitato per il cinghiale iscritto agli elenchi provinciali.

Art. 20 Controllo capi di cervo o sanitari abbattuti in selezione

1. Nel caso del cervo, o dei capi ritenuti sanitari di tutte le specie, i capi devono essere obbligatoriamente conferiti presso i punti di controllo istituiti dall'ATC Pistoia 16, a seconda dell'UDG/DDG in cui è avvenuto l'abbattimento.
2. Presso i punti di controllo operano, secondo modalità organizzative curate dall'ATC Pistoia 16, i rilevatori biometrici iscritti agli elenchi provinciali.
3. I capi di cervo possono essere conferiti interi o essere eviscerati sul posto. Qualora il capo venga eviscerato sul posto il cacciatore è tenuto a conferire, assieme alla carcassa, anche i tratti riproduttivi di femmine e maschi (utero completo di ovaie per le femmine e testicoli per i maschi). Su richiesta della Commissione Tecnica Interregionale possono essere richiesti altri campioni da conferire al punto di controllo assieme alla carcassa.
4. Per tutti i cervi devono essere raccolte tutte le misure biometriche ed i campioni biologici previsti nel Piano Annuale di Gestione del Comprensorio ACATER Centrale.
5. Una volta effettuato il controllo, il cacciatore è tenuto a preparare i trofei dei maschi e i crani delle femmine mediante bollitura e sbiancatura; per tutti i capi deve essere preparata con le stesse modalità anche la mandibola. Non è consentito il taglio del cranio prima della valutazione dei trofei.
6. Entro la data indicata dall'A.T.C. tutti i trofei, crani e mandibole dei cervi devono essere consegnati al responsabile dell'UDG di appartenenza, che consegnerà all'ATC Pistoia 16 per le verifiche e l'allestimento della mostra trofeistica annuale.
7. L'ATC Pistoia 16 organizza annualmente la mostra dei trofei provinciale coinvolgendo giudici C.I.C. per la valutazione dei trofei secondo gli standard internazionali.
8. Al termine della mostra l'ATC Pistoia 16 è tenuto alla restituzione dei trofei. Per particolari motivi di studio l'ATC Pistoia 16 può trattenere una emi-mandibola di tutti i capi abbattuti.
9. Qualora il cacciatore abbia intenzione di fare imbalsamare il capo abbattuto, potrà farlo soltanto dopo apposita verifica del capo abbattuto da parte di un rilevatore biometrico e dei tecnici faunistici incaricati dall'ATC.
10. Tali modalità andranno seguite anche per i capi di cervo abbattuti in controllo ai sensi dell'art. 37 L.R. 3/94 e nelle UDGNC.

TITOLO V - Gestione degli ungulati negli istituti privati e gestiti

Art. 21 Prelievo del cinghiale negli Istituti

1. La caccia al cinghiale all'interno delle AFV e delle AAV viene effettuata secondo le modalità indicate all'articolo 91 D.P.G.R. 33/R/2011 e s.m.i., in squadra o in forma singola. I piani di prelievo sono approvati dalla Provincia sulla base della Densità obiettivo stabilita per ciascun istituto.
2. Il piano di prelievo dovrà riportare la densità stimata della specie, i danni da cinghiale periziati nel territorio aziendale, le misure di prevenzione danni eventualmente adottate e il numero di capi da prelevare per raggiungere la densità obiettivo.
3. I parametri di stima della densità per questi istituti sono i seguenti:
 - analisi dei carnieri (indici cinegetici sopra descritti, sia per i prelievo che per il controllo);
 - valutazione di indicatori di impatto (andamento dei danni/interventi preventivi);
 - censimento a vista da punti vantaggiosi;
 - transetto notturno (spot-light census).
4. I medesimi parametri previsti per le Aziende andranno inseriti nei Piani annuali di gestione redatti dagli Enti gestori di istituti a divieto di caccia in area vocata. Tutti questi documenti confluiranno nel Piano annuale di gestione e prelievo provinciale.
5. Per le Aziende presenti in area non vocata, il prelievo della specie è illimitato anche se nel piano approvato dalla Provincia potrà essere stabilito un numero minimo di capi in prelievo per quanto previsto all'articolo 28 ter della LR 3/94.
6. Per le AAV il piano di prelievo è approvato previo accordo tra Provincia, ATC e titolare dell'autorizzazione dell'istituto.
7. Di tutte queste attività dovrà essere tenuto dall'Azienda apposito registro.
8. Le comunicazioni alla Polizia Provinciale dovranno avvenire per via telematica secondo le modalità da essa indicate.

Art. 22 Prelievo di cervidi e bovidi negli Istituti

1. La caccia al cervo all'interno delle AFV e delle AAV viene effettuata secondo le modalità indicate all'articolo 109 D.P.G.R. 33/R/2011 e s.m.i. in forma singola, come previsto anche per capriolo, daino e muflone all'art. 91 dello stesso D.P.G.R. 33/R/2011. I piani di prelievo sono approvati dalla Provincia sulla base della Densità obiettivo stabilita per ciascun istituto.
2. Il piano di prelievo dovrà riportare la densità stimata della specie, i danni della specie periziati nel territorio aziendale, le misure di prevenzione danni eventualmente adottate e il numero di capi da prelevare per raggiungere la densità obiettivo.
3. I parametri di stima della densità per questi istituti sono i seguenti:
 - capriolo, daino e muflone: conteggi a vista da punti vantaggiosi;
transetto notturno (spot-light census).
 - cervo: conteggio dei maschi bramitanti (bramito),
integrato dai dati di struttura di popolazione.
4. I medesimi parametri previsti per le Aziende andranno inseriti nei Piani annuali di gestione redatti dagli Enti gestori di istituti a divieto di caccia in area vocata. Tutti questi documenti confluiranno nel Piano annuale di gestione e prelievo provinciale.
5. Per le Aziende presenti in area non vocata, il prelievo della specie è illimitato anche se nel piano approvato dalla Provincia potrà essere stabilito un numero minimo di capi in prelievo per quanto previsto all'articolo 28 ter della LR 3/94.
6. Per le AAV il piano di prelievo è approvato previo accordo tra Provincia, ATC e titolare dell'autorizzazione dell'istituto.
7. Di tutte queste attività dovrà essere tenuto dall'Azienda apposito registro.

8. Le comunicazione alla Polizia Provinciale dovranno avvenire per via telematica secondo le modalità da essa indicate..

TITOLO VI - Attività di controllo ai sensi dell'art. 37 L.R. 3/94

Art. 23 Modalità degli interventi di controllo ai sensi dell'art. 37 L.R.3/94

1. Per gli obiettivi degli interventi di controllo, i metodi ecologici, e la loro valutazione si rimanda a quanto presente nel PFVP.
2. Per i principi generali per l'attivazione delle operazioni di controllo ed in particolare:
 - obiettivi
 - richiedenti
 - partecipanti
 - tecniche
 - periodi

suddivisi per la localizzazione spaziale (DDG, Istituti privati in area vocata, Istituti pubblici in area vocata, UDGNC, Istituti privati in area non vocata, Istituti pubblici in area non vocata) si rimanda a quanto presente nel PFVP, attraverso le matrici presenti nei capitoli riferiti agli ungulati. Tali matrici sono messe in Appendice al presente Regolamento e di questo facenti parte integrante.

Art. 24 Controllo ai sensi dell'art. 37 L.R.3/94 nei Distretti di gestione

1. L'ATC Pistoia 16, in collaborazione e sotto il controllo dell'Amministrazione Provinciale, provvede a coordinare e realizzare le attività previste nel Piano di gestione annuale inerenti gli interventi di dissuasione e controllo ai sensi dell'Art. 37 L.R. 3/94 come descritti nel presente articolo, attivabili nei casi di danni all'agricoltura e di disturbo alle attività e alle strutture antropiche non agricole nell'area vocata agli ungulati. L'Amministrazione Provinciale potrà intervenire in maniera autonoma e straordinaria qualora gli interventi previsti nel Piano di gestione non si dimostrassero efficaci.
2. L'ATC provvede a realizzare appositi moduli, che saranno disponibili on-line nei siti web dello stesso ATC e dell'Amministrazione Provinciale. I moduli saranno a disposizione del cittadino per la segnalazione dei seguenti casi:
 - *richiesta di indennizzo danni da parte della fauna selvatica alle colture agricole.*
 - *richiesta di intervento su ungulati per la salvaguardia delle colture agricole;*
 - *richiesta di intervento su ungulati per limitare il disturbo alle attività e alle strutture antropiche non agricole;*
3. L'ATC provvede a ricevere ed organizzare le segnalazioni ricevute, che potranno essere prese in considerazione esclusivamente se giunte tramite l'apposita modulistica compilata in ogni sua parte.
4. Entro tre giorni dal ricevimento l'ATC contatterà, inviando la segnalazione via e-mail, il Responsabile dell'Area di Gestione nel caso del cinghiale, DDG per capriolo, daino e muflone o UDG nel caso del cervo, che provvederà a recarsi od ad inviare sul posto un suo delegato.
5. Constatata la presenza e verificata l'origine della problematica, il Responsabile suddetto organizzerà, in accordo con l'ATC Pistoia 16, attività tese a limitare il problema secondo le indicazioni fornite nel Piano annuale di Gestione; delle attività di dissuasione effettuate, e del loro risultato, dovrà essere trasmesso un resoconto all'ATC inviando specifica modulistica tramite e-mail entro 7 giorni dal ricevimento della segnalazione.
6. Constatata la persistenza del problema (tramite segnalazione del richiedente, del Responsabile suddetto o del personale tecnico del ATC) nonostante la correttezza delle attività svolte da parte della squadra, e ripetuta almeno una seconda volta l'azione di tipo dissuasivo entro tre giorni dalla prima, l'ATC richiederà in forma scritta all'Amministrazione Provinciale l'attivazione di interventi di abbattimento ai sensi dell'art. 37.

7. L'Amministrazione Provinciale, valutata la richiesta dell'ATC, l'espletamento degli interventi di tipo dissuasivo e la non efficacia in quella situazione dei metodi utilizzati, autorizzerà la Polizia Provinciale a coordinare e realizzare interventi di abbattimento ai sensi dell'art. 37 L.R. 3/94.
8. La modalità di intervento sarà decisa dalla Polizia Provinciale, sentita l'Amministrazione Provinciale, il personale tecnico dell'ATC e il Responsabile. Oltre alle metodologie presenti negli allegati al Regolamento, la Polizia Provinciale potrà utilizzare anche la tecnica dell'abbattimento notturno con l'ausilio di sorgente luminosa. Delle attività di cui sopra dovrà essere tenuto apposito registro presso la Polizia Provinciale.
9. Nel caso di una richiesta di indennizzo per danni da fauna selvatica pervenuta all'ATC, inerente l'area vocata, al momento della perizia dovrà essere presente il Responsabile di DDG/UDG. Questi non dovrà in alcun modo e nella maniera più assoluta interferire con l'attività di perizia del tecnico, ma dovrà unicamente eseguire i compiti previsti al punto 5 e seguenti.
10. Nel caso di inadempienze nella procedura sopra descritta da parte dei soggetti preposti all'attuazione di quanto previsto ai punti precedenti, constatate dall'ATC o dalla Provincia, l'Amministrazione Provinciale potrà autorizzare la Polizia Provinciale ad effettuare interventi di abbattimento ai sensi dell'art. 37 nelle località oggetto di segnalazione, nei tempi e nei modi che saranno ritenuti più opportuni.

Art. 25 Coadiutori agli interventi di controllo art. 37 L.R. 3/94

1. La Polizia Provinciale potrà avvalersi di agenti di cui all'art. 51 della L.R. 3/94 che abbiano presentato domanda di partecipazione su apposito modello alla Polizia Provinciale e autorizzate nominalmente dall'Amministrazione Provinciale, oltreché GAV, GVV e del personale abilitato ai sensi dell'art. 37 (coadiutori) operanti nell'unità territoriale specifica (DDG, Area di gestione, UDG).
2. Il personale abilitato di cui al comma 1 che vorrà partecipare agli interventi di controllo dovrà annualmente fare domanda di adesione agli stessi ed essere in possesso dei requisiti richiesti nel modello per la domanda.
3. Per le operazioni di controllo del cinghiale in girata con cane limiere dovranno essere utilizzati coloro che hanno conseguito la qualifica di "Coadiutore abilitato al controllo del cinghiale in girata ai sensi dell'Art. 37 L.R. 3/94" e "Conduttore di cane limiere", nonché cani appositamente abilitati con prove di lavoro ENCI.
4. La Provincia istituisce i registri per le seguenti figure specializzate, e le comunica annualmente all'ATC Pistoia 16, che ne verifica la presenza nelle squadre di caccia al cinghiale:
 - Abilitato al prelievo del cinghiale in girata (anche ai sensi dell'Art. 37 L.R. 3/94);
 - Abilitato al prelievo del cinghiale in selezione (anche ai sensi dell'Art. 37 L.R. 3/94);
 - Rilevatore biometrico per il cinghiale;
 - Conduttore di cane limiere.
 - Rilevatore biometrico cervidi e bovini
6. La Provincia istituisce il registro dei cani da limiere abilitati attraverso prove ENCI da utilizzare per questi interventi.
7. L'ATC verifica annualmente il numero delle figure abilitate per ogni distretto (squadra nel caso del cinghiale) e provvede, se necessario, a richiedere l'abilitazione di altro personale.
8. La Provincia provvede ad organizzare, qualora se ne ravvisi la necessità, sessioni di esami per l'abilitazione del personale specializzato suddetto.
9. La Provincia dovrà provvedere ad esaminare le domande di iscrizione ai suddetti registri poste da cacciatori abilitati alle medesime specializzazioni operanti in altre Province.

10. Nel caso di ritrovamento di un ungulato morto o ferito per incidente stradale o per cause naturali nella propria unità territoriale, i cacciatori ivi operanti di quell'area potranno partecipare alle operazioni di recupero del capo ed eventuale stoccaggio nei centri di raccolta locali, dandone preventiva segnalazione alla Polizia Provinciale.
11. Sono esclusi dalle operazioni di controllo ai sensi dell'art. 37 i cacciatori che:
 - hanno subito condanne penali per reati in materia di caccia negli ultimi 5 anni;
 - hanno procedimenti penali in corso per reati in materia venatoria;
 - hanno subito sanzioni amministrative in materia venatoria negli ultimi 5 anni (fatte salve quelle di cui alle lettere i,m,q del comma 1 art. 58 L.R. 3/94);

Art. 26 Interventi di controllo nelle Oasi di Protezione, nelle Zone di Protezione e nelle Zone di Ripopolamento e Cattura e negli altri istituti a divieto di caccia

1. Negli istituti faunistici a divieto di caccia di competenza della Provincia (Oasi di Protezione, Zone di Protezione, Zone di Ripopolamento e Cattura) gli interventi di controllo ai sensi dell'art. 37 L.R. 3/94 saranno necessari in presenza di danni all'agricoltura, all'ambiente o ad altre specie animali, per raggiungere la densità obiettivo indicata nel PFVP. In particolare nelle Zone di Ripopolamento e Cattura si deve perseguire l'eradicazione della specie cinghiale (D.P.G.R. art. 92 comma 4).
2. In presenza di un Comitato o Ente gestore degli istituti suddetti, gli interventi verranno concordati con esso, scegliendo modalità e tempistica che non vadano a recare danno alle finalità istitutive dell'istituto.
3. Il controllo degli ungulati nei suddetti istituti spetta alla Polizia Provinciale, che potrà avvalersi di agenti di cui all'art. 51 L.R. 3/94 che abbiano presentato domanda di partecipazione su apposito modello alla Polizia Provinciale e autorizzate nominalmente dall'Amministrazione Provinciale, oltreché di GAV e GVV. La Polizia Provinciale potrà inoltre avvalersi, se lo riterrà necessario, del personale abilitato ai sensi dell'art. 37 (coadiutori) che abbiano presentato annualmente domanda di adesione ai piani di controllo, in possesso dei requisiti richiesti nel modello per la domanda, nonché nelle aree non vocate di proprietari o conduttori dei fondi muniti di licenza per l'esercizio venatorio (e abilitazione al prelievo selettivo per il controllo) nel caso di cervidi e bovidi.

Art. 27 Interventi di controllo nelle Aziende Faunistico Venatorie, Agri-Turistico Venatorie e Aree Addestramento Cani

1. Gli interventi di controllo e limitazione nelle Aziende Faunistico Venatorie e Agri-Turistico Venatorie sono realizzati dal titolare dell'autorizzazione, sotto il controllo della Polizia Provinciale.
2. Nel caso in cui all'interno delle strutture di cui al presente articolo vi siano accertate problematiche di danni, la Provincia, informato l'ATC, richiede ai titolari di effettuare interventi di riduzione delle popolazioni di ungulati, indicandone tempi e modalità. Qualora gli interventi non siano stati realizzati dalla struttura privata entro quindici giorni dalla richiesta, la Provincia li effettua direttamente e ne addebita il costo alla struttura privata (D.P.G.R. art. 92 comma 5).
3. In quest'ultimo caso il controllo degli ungulati nei suddetti istituti spetta alla Polizia Provinciale, che potrà avvalersi di agenti di cui all'art. 51 L.R. 3/94 che abbiano presentato domanda di partecipazione su apposito modello alla Polizia Provinciale e autorizzate nominalmente dall'Amministrazione Provinciale, oltreché di GAV e GVV. La Polizia Provinciale potrà inoltre avvalersi se lo riterrà necessario del personale abilitato ai sensi dell'art. 37 (coadiutori) che abbiano presentato annualmente domanda di adesione ai piani di controllo, in possesso dei requisiti richiesti nel modello per la domanda, nonché nelle aree non vocate di proprietari o conduttori dei fondi muniti di licenza per l'esercizio venatorio (e abilitazione al prelievo selettivo per il controllo) cervidi e bovidi.

4. Gli istituti privati che non abbiano posto in essere i programmi di gestione e controllo delle specie selvatiche predisposti o indicati dalla Provincia sono tenuti all'indennizzo dei danni, causati dalle specie selvatiche suddette entro la fascia di 200 metri circostanti i loro confini.

Art. 28 Destinazione degli animali abbattuti durante le attività di controllo ai sensi dell'art. 37 L.R. 3/94 e in caccia

1. I capi provenienti da interventi di controllo ai sensi dell'art. 37 L.R. 3/94, qualora non utilizzati per rifondere i danni provocati o per rimborsare i costi sostenuti per l'intervento, devono essere inviati ai centri di lavorazione abilitati ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1 agosto 2006, n. 40/R (Regolamento di attuazione del regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e del regolamento CE n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale).
2. Tale destinazione può essere scelta anche dal singolo cacciatore per i capi abbattuti durante il prelievo venatorio ordinario, secondo la normativa vigente.

Art. 29 Piani straordinari di gestione ai sensi dell'art. 28 bis L.R. 3/94

1. L'articolo 28 bis prevede la possibilità, per le Amministrazioni Provinciali, di mettere in atto piani straordinari di gestione degli ungulati qualora le forme ordinarie non consentano di raggiungere o mantenere le densità sostenibili.
2. Sono da considerarsi forme ordinarie:
 - il prelievo della specie effettuato in attività venatoria;
 - il prelievo della specie effettuato in attività di controllo ai sensi dell'articolo 37 L.R. 3/94, per tempi luoghi, modalità e soggetti esecutori indicati nel presente Piano.
3. La Giunta Provinciale, valutate le particolari condizioni che non hanno permesso di raggiungere o di mantenere le densità sostenibili delle popolazioni e le caratteristiche territoriali e culturali delle aree interessate, approva piani straordinari di controllo con abbattimento e/o cattura. Tali piani sono attuati con la presenza diretta di una guardia di cui all'articolo 51 L.R. 3/94 e sotto il coordinamento della Polizia Provinciale.

Art. 30 Recupero di cervidi e bovidi feriti in attività venatoria e controllo

1. Fermo restando che i capi feriti in azione di caccia vengono recuperati dai cacciatori stessi con i propri mezzi, il comitato di gestione dell'ATC e la Provincia, secondo l'art. 96 del D.P.G.R. 33R/2011, organizzano forme di recupero dei capi feriti avvalendosi dei soggetti abilitati.
2. L'ATC nomina con modalità da essa definite il Coordinatore del servizio di recupero capi feriti a cui si devono rivolgere i Responsabili o Coordinatori di Distretti, Zone o UDG, UDGNC allertati dal cacciatore che non rinviene il capo dopo lo sparo.
3. L'attività di recupero è parte integrante della gestione faunistico venatoria degli ungulati. Tale attività si configura come servizio volontario espletato a titolo gratuito finalizzato alla ricerca di ungulati feriti. Per i conduttori potranno essere previste forme di incentivo mediante assegnazione di capi in abbattimento oltre a quelli spettanti di diritto.
4. L'attività di recupero può essere esercitata anche in luoghi, tempi e modalità diversi da quelle consentite nella normale attività venatoria, solo con autorizzazione degli organi di vigilanza competenti.

5. Ai soggetti che attuano il recupero degli ungulati feriti è vietata qualsiasi forma di attività venatoria durante le operazioni sulla traccia, è altresì invece consentito l'abbattimento del selvatico oggetto del recupero.
6. Durante le operazioni di recupero i conduttori di cani da traccia utilizzano cani qualificati in prove di lavoro riconosciute dalle associazioni competenti e possono utilizzare armi con o senza ottica di puntamento.
7. Il recupero dei capi feriti deve essere effettuato rispettando le procedure definite dai protocolli operativi delle Associazioni dello Standard di razza. In particolare la traccia deve essere eseguita mediante l'impiego obbligatorio della "Lunga" e del collare ad alta visibilità; il cane può essere sciolto nel caso in cui il capo ferito sia stato contattato o qualora i segni di caccia rilevati lungo la traccia, facciano presumere che il capo abbia riportato una ferita grave. I tempi di inizio del recupero vengono decisi dal conduttore una volta analizzati i segni di caccia rinvenuti sul punto dello sparo.
8. Il conduttore, laddove non siano state rispettate scrupolosamente le procedure post ferimento sia da parte del cacciatore che di altre persone eventualmente intervenute, deve comunicarlo al Comitato di Gestione dell'ATC che valuta le penalità da applicare in funzione della gravità e del mancato rispetto dei regolamenti vigenti; può eventualmente astenersi dal dare inizio e/o sospendere l'attività di recupero qualora ritenga che la possibilità di recupero siano irrimediabilmente compromesse.
9. Il conduttore del cane da traccia, in presenza di personale di vigilanza dell'istituto o con il suo consenso, può effettuare il recupero anche all'interno di aree a gestione privata o poste in divieto di caccia.
10. Il conduttore ha l'obbligatorietà, terminato il recupero, di compilare l'apposito verbale predisposto dall'Ambito Territoriale di Caccia, relazionando sull'operato svolto, riportando tutte le informazioni tecniche previste; qualora sia presente al recupero, il verbale deve essere sottoscritto dal cacciatore responsabile del ferimento.
11. In caso di mancato recupero, il conduttore deve definire in modo esplicito se la ferita inferta all'animale sia da considerare o meno invalidante o se si sia trattato di un colpo a vuoto; qualora la ferita sia considerata non invalidante, o nel caso di colpo a vuoto, il capo viene considerato ancora disponibile, qualora sia considerata invalidante il capo viene considerato abbattuto. L'esito del recupero viene comunicato da parte del conduttore al coordinatore entro le 24 ore successive, il quale tempestivamente informa il cacciatore responsabile del ferimento, e il responsabile di distretto, sulla possibilità di proseguire l'attività di caccia.
12. Qualora il conduttore giudichi il recupero particolarmente impegnativo, potrà farsi coadiuvare da un altro conduttore abilitato ed iscritto al registro provinciale, armato e anche privo di cane, con funzioni di sicurezza. Il cacciatore responsabile del ferimento non può partecipare armato alle operazioni di recupero. Il conduttore non può effettuare il recupero di un capo ferito da lui stesso, a meno che non sia disponibile un altro conduttore nell'arco delle 24 ore successive al ferimento.
13. Tali indicazioni valgono per il recupero di tutti i cervidi e bovidi nel territorio provinciale (DDG, UDG,UDGNC, istituti, interventi art. 37 L.R. 3/94), nonché per i cinghiali nei casi indicati dall'Amministrazione Provinciale (prelievo selettivo e girata in UDGNC, prelievo negli istituti, interventi art. 37 L.R. 3/94).

TITOLO VI – Unità di gestione non conservative (UDNGC)

Art. 31 Programma di gestione e di controllo delle aree non vocate

1. La Provincia, in collaborazione con l'ATC PT 16, redige annualmente **il Programma di gestione e di controllo per le aree non vocate** di cui all'art. 28 bis comma 4 della L.R. 3/94 e dell'art. 88 del DPGR n. 33/R del 26.07.2011 e s.m.i. da attuare in ogni periodo dell'anno. Il Programma suddetto è parte integrante del Piano di gestione e prelievo annuale degli ungulati. In queste aree si deve effettuare una gestione non conservativa di questa specie che deve tendere al raggiungimento della densità prossima allo zero.
2. Per raggiungere l'obiettivo indicato per questo territorio attraverso una razionalizzazione delle attività, la nuova area non vocata definita dal presente Piano viene divisa in Unità di Gestione Non Conservative (di seguito UDGNC), secondo quanto indicato nel Piano Faunistico Venatorio Provinciale.
3. Il Programma di gestione e di controllo per le aree non vocate dovrà contenere una relazione consuntiva delle attività svolte e della situazione riguardante i danni da cinghiale divisi per coltura, georiferiti, a livello numerico, quantitativo ed economico (richiesti, periziati, indennizzati).

Art. 32 Unità di Gestione Non Conservative

1. Gli abilitati che vorranno partecipare alla gestione non conservativa delle aree suddette dovranno essere iscritti nell'apposito registro digitale dell'ATC Pistoia 16 e dovranno scegliere solo una UDGNC, qualsiasi sia il numero di specie a cui sono abilitati o che vogliono prelevare (cinghiale, capriolo, daino, muflone e cervo). L'iscrizione a tale registro comporta l'accettazione dell'impegno, da parte del cacciatore, ad offrire la propria disponibilità ad effettuare operazioni di prevenzione dei danni alle colture agricole mediante la realizzazione di opere passive nel territorio a caccia programmata non vocato e ogni altra attività necessaria a limitare i danni alle colture, come gli interventi art. 37 L.R. 3/94. Dovrà inoltre essere disponibile ad effettuare ogni altro intervento gestionale necessario al funzionamento dell'UDGNC che l'ATC o la Provincia riterranno opportuna.
2. Per ogni UDGNC verrà eletto un Responsabile per ogni specie fra gli iscritti alla medesima UDGNC. I Responsabili delle varie specie di ogni singola UDGNC coordinano fra di loro la loro attività per ottimizzare lo sforzo gestionale. L'ATC può, tramite la costituzione di un apposito organismo, favorire tale coordinamento.
3. Il prelievo venatorio in queste aree dovrà seguire le seguenti prescrizioni indicate nel PFVP e sarà comunque, in quanto mai praticato prima, di tipo sperimentale per la durata del PFVP stesso.
4. Il prelievo di cervidi e bovidi potrà avvenire esclusivamente con la forma di caccia da appostamento sopraelevato (altana) descritto all'art. 3.
5. Il prelievo del cinghiale potrà avvenire tramite prelievo selettivo da appostamento sopraelevato (altana) descritta all'art. 3 o mediante la forma di caccia collettiva definita girata descritta all'art. 2. Per il prelievo selettivo è ammesso un punto unico di foraggiamento, da attivare esclusivamente durante il periodo venatorio, a una distanza non superiore a 100 metri dall'altana. Le specifiche su questa attività saranno fornite dall'Atc all'interno del Piano annuale di gestione degli ungulati. Nel caso della girata, il gruppo di girata dovrà essere registrato in un apposito registro digitale dell'ATC Pistoia16, insieme ai propri cani limieri abilitati E.N.C.I. e al conduttore abilitato.
6. Nel caso di un cacciatore in regola con le abilitazioni e le iscrizioni ai registri per il prelievo degli ungulati, l'abbattimento, fermo restando le normative vigenti e le disposizioni e autorizzazioni provinciali, potrà avvenire anche su più specie fra quelle di cui al presente Regolamento.

7. L'ATC Pistoia 16 suddividerà le UDGNC in sottozone, al fine di ottimizzare la presenza e distribuzione di cacciatori, nonché, nel caso del cinghiale, l'alternanza fra cacciatori in prelievo selettivo e gruppi di girata in ogni singola sottozona. La girata si svolgerà in aree individuate dall'ATC in accordo con la Provincia e comunque non potrà mai essere la forma esclusiva di prelievo per quell'area.
8. L'ATC Pistoia 16 dovrà adottare un sistema di tele-prenotazione che garantisca l'accesso limitato a parti di territorio in cui saranno divise le UDGNC, nonché assicurare il controllo sull'attività venatoria per le operazioni indicate all'art. 16 del presente Regolamento
9. Nel caso di prelievo selettivo sia su cervidi e bovidi che sul cinghiale, per il comportamento prima e dopo lo sparo vale quanto previsto all'art. 16 del presente Regolamento.
10. Nel rispetto di quanto previsto nel PFVP, l'organizzazione sopra indicata rimane valida per gli interventi di controllo ai sensi dell'art. 37 L.R. 3/94 ed in particolare per il personale coinvolto negli interventi quanto previsto dall'art. 25 del presente Regolamento.
11. Per le caratteristiche territoriali e venatorie peculiari, l'UDGNC 9 sarà comunque interessata esclusivamente da operazioni di controllo ai sensi dell'art. 37 L.R. 3/94 e non da prelievo venatorio.
12. Nel caso di particolari situazioni di danno o di problemi gestionali segnalati dall'ATC o dalla Provincia, sarà possibile in maniera straordinaria il passaggio di operatori da una UDGNC ad un'altra ai fini del controllo ai sensi dell'Art. 37 L.R. 3/94.

TITOLO VII – Autorizzazioni al prelievo e revoca, sanzioni

Art. 33 Autorizzazioni prelievo del cinghiale nei Distretti di gestione

1. Entro il 31 luglio di ogni anno l'ATC comunica alla Provincia di Pistoia l'elenco delle squadre che hanno fatto richiesta di esercitare la caccia al cinghiale in battuta nel territorio provinciale comprensivo dell'elenco degli iscritti per ogni squadra. L'Amministrazione Provinciale provvederà ad autorizzare ogni singola squadra allo svolgimento dell'attività venatoria di cui trattasi.
2. L'Amministrazione Provinciale può revocare l'autorizzazione di cui comma 1, ai sensi e con le modalità degli artt. 7 e 8 della l. 241/90, nei seguenti casi:
 - a. Abbattimento di capi di ungulati diversi dal Cinghiale durante la braccata o durante gli interventi di controllo in concorso da più di due iscritti alla squadra e non denunciata dal Responsabile della squadra
 - b. Esercizio della caccia al cinghiale da parte di cacciatori abilitati appartenenti alla squadra, nei seguenti casi:
 - 1)- caccia in forma diversa da quella della braccata;
 - 2)- caccia in istituti nei quali vige il divieto di caccia;
 - 3)- caccia nei giorni o nei periodi in cui è vietata la caccia al cinghiale.
 - c. Mancato rispetto delle attività di gestione, prevenzione danni e abbattimenti previste dal presente Regolamento o del Regolamento del distretto, relativo alla programmazione ed all'assegnazione delle Aree di gestione, così come previsto dal presente Regolamento
 - d. Dichiarazione non corretta sul numero dei capi abbattuti:
 - e. Utilizzo di punti di foraggiamento diversi da quelli concordati e registrati su apposita cartografia

Art. 34 Autorizzazioni prelievo selettivo nei Distretti di gestione

1. L'Amministrazione Provinciale può revocare l'autorizzazione di cui all'art. 16 comma 1 del presente Regolamento, ai sensi e con le modalità degli artt. 7 e 8 della l. 241/90, nei seguenti casi:
 - a) irregolarità di esecuzione o mancato rispetto delle indicazioni impartite dai Coordinatori e Responsabili di distretto durante le operazioni di censimento su segnalazione degli stessi o dell'ATC PT 16;
 - b) cambio irregolare della sottozona;
 - c) utilizzo altane diverse da quelle concordate e registrate su apposita cartografia o assenza dall'altana prescelta per la caccia durante la fascia oraria dichiarata;
 - d) caccia vagante all'interno di sottozona diverse da quella dichiarata o distretti diversi da quelli di iscrizione;

Art. 35 Autorizzazioni prelievo nelle UDGNC

1. Entro il 30 aprile di ogni anno l'ATC comunica alla Provincia di Pistoia l'elenco dei cacciatori operanti nelle UDGNC, sia in prelievo selettivo che in girata. L'Amministrazione Provinciale provvederà ad autorizzare ogni singolo cacciatore o gruppo di girata allo svolgimento dell'attività venatoria di cui trattasi.
2. L'Amministrazione Provinciale può revocare l'autorizzazione di cui comma 1, ai sensi e con le modalità degli artt. 7 e 8 della l. 241/90, nei seguenti casi:

per il prelievo in girata:

- a. Abbattimento di capi di ungulati diversi dal cinghiale durante la girata;
- b. Esercizio della caccia al cinghiale in girata senza il cane limiere di cui all'art. 32 comma 5;
- c. Mancato rispetto delle attività di gestione, prevenzione danni e abbattimenti previste dal presente Regolamento.
- d. Dichiarazione non corretta sul numero dei capi abbattuti

per il prelievo in prelievo selettivo di cervidi, bovidi e cinghiale:

- a. Abbattimento di specie di ungulati diversi da quelli per cui si è autorizzati;
- b. Mancato rispetto delle attività di gestione, prevenzione danni e abbattimenti previste dal presente Regolamento;
- c. Dichiarazione non corretta sul numero e specie di capi abbattuti.

Art. 36 Sanzioni

1. Le infrazioni alle norme nazionali e regionali in materia di caccia saranno perseguite a termini di legge;
2. Per le violazioni al presente regolamento si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 58 lettera Q della L.R.T. 3/94 e s.m.i..

ALLEGATI - MATRICI ART. 37 L.R. 3/94

CINGHIALE

Territorio	Distretti al cinghiale (area vocata)	Istituti privati (area vocata)	Istituti pubblici (area vocata)	UDGNC (area non vocata)	Istituti privati (area non vocata)	Istituti pubblici (area non vocata)
Obiettivi del controllo	- raggiungimento della densità obiettivo, se non vi si è riusciti con il prelievo venatorio ordinario - risoluzione di situazioni critiche locali di danno all'agricoltura e disturbo alle attività antropiche	- raggiungimento della densità obiettivo, se non vi si è riusciti con il prelievo venatorio ordinario - risoluzione di situazioni critiche locali di danno all'agricoltura e disturbo alle attività antropiche	- raggiungimento della densità obiettivo (intervento esclusivo in quanto non vi è permesso il prelievo venatorio) - risoluzione di situazioni critiche locali di danno all'agricoltura e disturbo alle attività antropiche	- gestione non conservativa tendente all'eradicazione della specie (nella durata del piano potrà essere affiancato dal prelievo venatorio)	- gestione non conservativa tendente all'eradicazione della specie, da affiancare al prelievo venatorio	- gestione non conservativa tendente all'eradicazione della specie (intervento esclusivo in quanto non vi è permesso il prelievo venatorio)
Richiedenti attività di controllo	- responsabili di squadra/distretto - agricoltori o proprietari di terreni - comitato di gestione ATC - Provincia di Pistoia	- concessionario/consorzio dell'AFV/AAV, sia nel Piano annuale dello stesso che per interventi limitati nello spazio e nel tempo - agricoltori o proprietari di terreni sia interni che esterni all'istituto - comitato di gestione ATC - Provincia di Pistoia	- ente gestore dell'istituto, sia nel Piano di gestione annuale dello stesso che per interventi limitati nello spazio e nel tempo - agricoltori o proprietari di terreni sia interni che esterni all'istituto - comitato di gestione ATC - Provincia di Pistoia	- responsabili UDGNC - agricoltori o proprietari di terreni - comitato di gestione ATC e Provincia di Pistoia nel Programma di gestione e controllo delle aree non vocate	- concessionario/consorzio dell'AFV/AAV - agricoltori o proprietari di terreni sia interni che esterni all'istituto - comitato di gestione ATC - Provincia di Pistoia nel Programma di gestione e controllo delle aree non vocate	- ente gestore dell'istituto - agricoltori o proprietari di terreni sia interni che esterni all'istituto - comitato di gestione ATC e Provincia di Pistoia nel Programma di gestione e controllo delle aree non vocate
Partecipanti attività di controllo	Polizia Provinciale, Art. 51 L.R. 3/94, operatori art. 37 delle squadre del Distretto	Polizia Provinciale, Art. 51 L.R. 3/94, operatori art. 37 individuati dal concessionario	Polizia Provinciale, Art. 51 L.R. 3/94, operatori art. 37	Polizia Provinciale, Art. 51 L.R. 3/94, operatori art. 37 iscritti nelle UDGNC, proprietari o conduttori dei fondi muniti di licenza per l'esercizio venatorio	Polizia Provinciale, Art. 51 L.R. 3/94, operatori art. 37 individuati dal concessionario, proprietari o conduttori dei fondi muniti di licenza per l'esercizio venatorio	Polizia Provinciale, Art. 51 L.R. 3/94, operatori art. 37, proprietari o conduttori dei fondi muniti di licenza per l'esercizio venatorio,
Tecniche di controllo	- girata - chiusino di cattura - tiro selettivo con carabina	- girata - chiusino di cattura - tiro selettivo con carabina	- girata - chiusino di cattura - tiro selettivo con carabina	- girata - chiusino di cattura - tiro selettivo con carabina	- girata - chiusino di cattura - tiro selettivo con carabina	- girata - chiusino di cattura - tiro selettivo con carabina
Periodo di controllo	dal giorno successivo alla chiusura della caccia al cinghiale nei Distretti al giorno antecedente l'apertura della stessa nell'annata venatoria successiva	dal giorno successivo alla chiusura della caccia al cinghiale nei Distretti al giorno antecedente l'apertura della stessa nell'annata venatoria successiva	1 gennaio-31 dicembre	1 gennaio-31 dicembre	1 gennaio-31 dicembre	1 gennaio-31 dicembre

CAPRIOLO

Territorio	Distretti (area vocata)	Istituti privati (area vocata)	Istituti pubblici (area vocata)	UDGNC (area non vocata)	Istituti privati (area non vocata)	Istituti pubblici (area non vocata)
Obiettivi del controllo	- raggiungimento della densità obiettivo, se non vi si è riusciti con il prelievo venatorio ordinario - risoluzione di situazioni critiche locali di danno all'agricoltura e disturbo alle attività antropiche	- raggiungimento della densità obiettivo, se non vi si è riusciti con il prelievo venatorio ordinario - risoluzione di situazioni critiche locali di danno all'agricoltura e disturbo alle attività antropiche	- raggiungimento della densità obiettivo (intervento esclusivo in quanto non vi è permesso il prelievo venatorio) - risoluzione di situazioni critiche locali di danno all'agricoltura e disturbo alle attività antropiche	- gestione non conservativa tendente all'eradicazione della specie (nella durata del piano potrà essere affiancato dal prelievo venatorio)	- gestione non conservativa tendente all'eradicazione della specie, da affiancare al prelievo venatorio	- gestione non conservativa tendente all'eradicazione e della specie (intervento esclusivo in quanto non vi è permesso il prelievo venatorio)
Richiedenti attività di controllo	- responsabili di distretto - agricoltori o proprietari di terreni - comitato di gestione ATC - Provincia di Pistoia	- concessionario/c onsoziato dell'AFV/AAV, sia nel Piano annuale dello stesso che per interventi limitati nello spazio e nel tempo - agricoltori o proprietari di terreni sia interni che esterni all'istituto - comitato di gestione ATC - Provincia di Pistoia	- ente gestore dell'istituto, sia nel Piano di gestione annuale dello stesso che per interventi limitati nello spazio e nel tempo - agricoltori o proprietari di terreni sia interni che esterni all'istituto - comitato di gestione ATC - Provincia di Pistoia	- responsabili UDGNC - agricoltori o proprietari di terreni - comitato di gestione ATC e Provincia di Pistoia nel Programma di gestione e controllo delle aree non vocate	- concessionario /consorziato dell'AFV/AAV - agricoltori o proprietari di terreni sia interni che esterni all'istituto - comitato di gestione ATC - Provincia di Pistoia nel Programma di gestione e controllo delle aree non vocate	- ente gestore dell'istituto - agricoltori o proprietari di terreni sia interni che esterni all'istituto - comitato di gestione ATC e Provincia di Pistoia nel Programma di gestione e controllo delle aree non vocate
Partecipanti i attività di controllo	Polizia Provinciale, Art. 51 L.R. 3/94, operatori art. 37 del Distretto	Polizia Provinciale, Art. 51 L.R. 3/94, operatori art. 37 individuati dal concessionario muniti di abilitazione al prelievo selettivo	Polizia Provinciale, Art. 51 L.R. 3/94, operatori art. 37	Polizia Provinciale, Art. 51 L.R. 3/94, operatori art. 37 iscritti nelle UDGNC, proprietari o conduttori dei fondi muniti di licenza per l'esercizio venatorio e abilitazione al prelievo selettivo	Polizia Provinciale, Art. 51 L.R. 3/94, operatori art. 37 individuati dal concessionario, proprietari o conduttori dei fondi muniti di licenza per l'esercizio venatorio e abilitazione al prelievo selettivo	Polizia Provinciale, Art. 51 L.R. 3/94, operatori art. 37, proprietari o conduttori dei fondi muniti di licenza per l'esercizio venatorio e abilitazione al prelievo selettivo
Tecniche di controllo	- cattura - tiro selettivo con carabina	- cattura - tiro selettivo con carabina	- cattura - tiro selettivo con carabina	- cattura - tiro selettivo con carabina	- cattura - tiro selettivo con carabina	- cattura - tiro selettivo con carabina
Periodo di controllo	dal giorno successivo alla chiusura della caccia al capriolo nei Distretti al giorno antecedente l'apertura della stessa nell'annata venatoria successiva	dal giorno successivo alla chiusura della caccia al capriolo nei Distretti al giorno antecedente l'apertura della stessa nell'annata venatoria successiva	1 gennaio-31 dicembre	1 gennaio-31 dicembre	1 gennaio-31 dicembre	1 gennaio-31 dicembre

CERVO

Territorio	Distretti (area vocata)	Istituti privati (area vocata)	Istituti pubblici (area vocata)	UDGNC (area non vocata)	Istituti privati (area non vocata)	Istituti pubblici (area non vocata)
Obiettivi del controllo	- raggiungimento della densità obiettivo, se non vi si è riusciti con il prelievo venatorio ordinario - risoluzione di situazioni critiche locali di danno all'agricoltura e disturbo alle attività antropiche	- raggiungimento della densità obiettivo, se non vi si è riusciti con il prelievo venatorio ordinario - risoluzione di situazioni critiche locali di danno all'agricoltura e disturbo alle attività antropiche	- raggiungimento della densità obiettivo (intervento esclusivo in quanto non vi è permesso il prelievo venatorio) - risoluzione di situazioni critiche locali di danno all'agricoltura e disturbo alle attività antropiche	- gestione non conservativa tendente all'eradicazione della specie (nella durata del piano potrà essere affiancato dal prelievo venatorio)	- gestione non conservativa tendente all'eradicazione della specie, da affiancare al prelievo venatorio	- gestione non conservativa tendente all'eradicazione della specie (intervento esclusivo in quanto non vi è permesso il prelievo venatorio)
Richiedenti attività di controllo	- responsabili di distretto - agricoltori o proprietari di terreni - comitato di gestione ATC - Provincia di Pistoia	- concessionario/consorzio dell'AFV/AAV, sia nel Piano annuale dello stesso che per interventi limitati nello spazio e nel tempo - agricoltori o proprietari di terreni sia interni che esterni all'istituto - comitato di gestione ATC - Provincia di Pistoia	- ente gestore dell'istituto, sia nel Piano di gestione annuale dello stesso che per interventi limitati nello spazio e nel tempo - agricoltori o proprietari di terreni sia interni che esterni all'istituto - comitato di gestione ATC - Provincia di Pistoia	- responsabili UDGNC - agricoltori o proprietari di terreni - comitato di gestione ATC e Provincia di Pistoia nel Programma di gestione e controllo delle aree non vocate	- concessionario/consorzio dell'AFV/AAV - agricoltori o proprietari di terreni sia interni che esterni all'istituto - comitato di gestione ATC - Provincia di Pistoia nel Programma di gestione e controllo delle aree non vocate	- ente gestore dell'istituto - agricoltori o proprietari di terreni sia interni che esterni all'istituto - comitato di gestione ATC e Provincia di Pistoia nel Programma di gestione e controllo delle aree non vocate
Partecipanti attività di controllo	Polizia Provinciale, Art. 51 L.R. 3/94, operatori art. 37 del Distretto	Polizia Provinciale, Art. 51 L.R. 3/94, operatori art. 37 individuati dal concessionario muniti di abilitazione al prelievo selettivo	Polizia Provinciale, Art. 51 L.R. 3/94, operatori art. 37	Polizia Provinciale, Art. 51 L.R. 3/94, operatori art. 37 iscritti nelle UDGNC, proprietari o conduttori dei fondi muniti di licenza per l'esercizio venatorio e abilitazione al prelievo selettivo	Polizia Provinciale, Art. 51 L.R. 3/94, operatori art. 37 individuati dal concessionario, proprietari o conduttori dei fondi muniti di licenza per l'esercizio venatorio e abilitazione al prelievo selettivo	Polizia Provinciale, Art. 51 L.R. 3/94, operatori art. 37, proprietari o conduttori dei fondi muniti di licenza per l'esercizio venatorio e abilitazione al prelievo selettivo
Tecniche di controllo	- cattura - tiro selettivo con carabina	- cattura - tiro selettivo con carabina	- cattura - tiro selettivo con carabina	- cattura - tiro selettivo con carabina	- cattura - tiro selettivo con carabina	- cattura - tiro selettivo con carabina
Periodo di controllo	dal giorno successivo alla chiusura della caccia al cervo nel Distretto al giorno antecedente l'apertura della stessa nell'annata venatoria successiva	dal giorno successivo alla chiusura della caccia al cervo nel Distretto al giorno antecedente l'apertura della stessa nell'annata venatoria successiva	1 gennaio-31 dicembre	1 gennaio-31 dicembre	1 gennaio-31 dicembre	1 gennaio-31 dicembre

DAINO E MUFLONE

Territorio	Distretti (area vocata)	Istituti privati (area vocata)	Istituti pubblici (area vocata)	UDGNC e Distretti (area non vocata)	Istituti privati (area non vocata)	Istituti pubblici (area non vocata)
Obiettivi del controllo	- raggiungimento della densità obiettivo, se non vi si è riusciti con il prelievo venatorio ordinario - risoluzione di situazioni critiche locali di danno all'agricoltura e disturbo alle attività antropiche	- raggiungimento della densità obiettivo, se non vi si è riusciti con il prelievo venatorio ordinario - risoluzione di situazioni critiche locali di danno all'agricoltura e disturbo alle attività antropiche	- raggiungimento della densità obiettivo (intervento esclusivo in quanto non vi è permesso il prelievo venatorio) - risoluzione di situazioni critiche locali di danno all'agricoltura e disturbo alle attività antropiche	- gestione non conservativa tendente all'eradicazione della specie (nella durata del piano potrà essere affiancato dal prelievo venatorio)	- gestione non conservativa tendente all'eradicazione della specie, da affiancare al prelievo venatorio	- gestione non conservativa tendente all'eradicazione e della specie (intervento esclusivo in quanto non vi è permesso il prelievo venatorio)
Richiedenti attività di controllo	- responsabili di distretto - agricoltori o proprietari di terreni - comitato di gestione ATC - Provincia di Pistoia	- concessionario/consorzio dell'AFV/AAV, sia nel Piano annuale dello stesso che per interventi limitati nello spazio e nel tempo - agricoltori o proprietari di terreni sia interni che esterni all'istituto - comitato di gestione ATC - Provincia di Pistoia	- ente gestore dell'istituto, sia nel Piano di gestione annuale dello stesso che per interventi limitati nello spazio e nel tempo - agricoltori o proprietari di terreni sia interni che esterni all'istituto - comitato di gestione ATC - Provincia di Pistoia	- responsabili UDGNC e distretto - agricoltori o proprietari di terreni - comitato di gestione ATC e Provincia di Pistoia nel Programma di gestione e controllo delle aree non vocate	- concessionario/consorzio dell'AFV/AAV - agricoltori o proprietari di terreni sia interni che esterni all'istituto - comitato di gestione ATC - Provincia di Pistoia nel Programma di gestione e controllo delle aree non vocate	- ente gestore dell'istituto - agricoltori o proprietari di terreni sia interni che esterni all'istituto - comitato di gestione ATC e Provincia di Pistoia nel Programma di gestione e controllo delle aree non vocate
Partecipanti attività di controllo	Polizia Provinciale, Art. 51 L.R. 3/94, operatori art. 37 del Distretto	Polizia Provinciale, Art. 51 L.R. 3/94, operatori art. 37 individuati dal concessionario muniti di abilitazione al prelievo selettivo	Polizia Provinciale, Art. 51 L.R. 3/94, operatori art. 37	Polizia Provinciale, Art. 51 L.R. 3/94, operatori art. 37 iscritti nelle UDGNC/distretto, proprietari o conduttori dei fondi muniti di licenza per l'esercizio venatorio e abilitazione al prelievo selettivo	Polizia Provinciale, Art. 51 L.R. 3/94, operatori art. 37 individuati dal concessionario, proprietari o conduttori dei fondi muniti di licenza per l'esercizio venatorio e abilitazione al prelievo selettivo	Polizia Provinciale, Art. 51 L.R. 3/94, operatori art. 37, proprietari o conduttori dei fondi muniti di licenza per l'esercizio venatorio e abilitazione al prelievo selettivo
Tecniche di controllo	- cattura - tiro selettivo con carabina	- cattura - tiro selettivo con carabina	- cattura - tiro selettivo con carabina	- cattura - tiro selettivo con carabina	- cattura - tiro selettivo con carabina	- cattura - tiro selettivo con carabina
Periodo di controllo	dal giorno successivo alla chiusura della caccia al daino nei Distretti al giorno antecedente l'apertura della stessa nell'annata venatoria successiva	dal giorno successivo alla chiusura della caccia al daino nei Distretti al giorno antecedente l'apertura della stessa nell'annata venatoria successiva	1 gennaio-31 dicembre	1 gennaio-31 dicembre	1 gennaio-31 dicembre	1 gennaio-31 dicembre

N.B dal 15 settembre al 31 gennaio gli interventi per ciascuna specie, ad eccezione della cattura, potranno essere effettuati solo il martedì e venerdì tranne casi particolari valutati dalla Polizia Provinciale. Sarà la Polizia Provinciale a propria discrezione a valutare la partecipazione dei vari soggetti sopra elencati agli interventi